

Oggetto: **Esecuzione ordinanza TAR Campania – Napoli n. 4042/2015 del**

29/07/2015 sez. IV – Rije Diego c/ MIUR – Ufficio Scolastico

Regionale per la Campania – R.G. 844/2015.

Ai fini della ottemperanza da parte dell'Amministrazione agli obblighi imposti con l'ordinanza che si rimette in copia, si consegnano i seguenti atti e documenti:

1) Copia del ricorso ritualmente notificato e depositato al T.a.r. Campania – Napoli – RG 844/2015;

2) Copia dei motivi aggiunti ritualmente notificati e depositati al T.a.r. Campania – Napoli;


3) Copia ordinanza n. 1132 del 11/06/2015;

4) Elenco nominativo dei controinteressati ai quali dovrà essere effettuata la notifica del ricorso sul sito internet dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania;

5) Estratto della G.U. n. 93 del 13/08/2015.

Si rimette della documentazione prima indicata, anche supporto informatico.

avv. Maria Laura Laudadio



TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CAMPANIA
NAPOLI

NOTA DI ISCRIZIONE A RUOLO

Ricorrente	RIJE DIEGO
Codice Fiscale o Partita IVA	RJIDGI56E31F839L

Difensore	Avv.ti Maria Laura Laudadio e Antonia Dal Ponte
Domiciliatario Avv. Maria Laura Laudadio – Via Francesco Caracciolo n. 15 - Napoli	

DATA ULTIMA NOTIFICA 16/02/2015	N. DOCUMENTI 7 <small>(ricorso escluso)</small>
--	--

Contributo Unificato	SI	<small>(importo)</small>
	NO	<small>(motivo di esclusione)</small>

ISTANZA DI SOSPENSIONE CAUTELARE	SI	NO
ISTANZA MISURE CAUTELARI PROVVISORIE	SI	NO

RICORSO/I COLLEGATO/I	SI	NO
NUMERO RG EVENTUALI RICORSI COLLEGATI		

DOMANDA DI FISSAZIONE UDIENZA	SI	NO
-------------------------------	---------------	-----------

Oggetto del ricorso graduatoria generale di merito – concorso a dirigente scolastico

Amministrazione/i intimata/e Ufficio Scolastico per la Regione Campania + 1
--

Riferimenti normativi*

Norma	Numero	Anno	Mese	Giorno	Articolo	Comma

*specificare la natura – es: Legge, Legge Regionale, DPR, DL, RD, CC, ecc., in relazione allo specifico "petitum" richiesto.

2 9 Feb 2015

Avv. Maria Laura Rita Laudadio
Via F. Caracciolo n. 15 - 80122 Napoli
Tel. 081.7611047 - 683402 - fax 081.682855
P.F.V.A 06676610634
marialauraritalaudadio@avvocatinapoli.legalmail.it

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA
CAMPANIA - NAPOLI**

RICORRE

Il prof. **Diego Rije**, nato a Napoli il 31.05.1956, C.F. RJIDGI56E31F839L,
e residente in Napoli alla via Palizzi, 82, rappresentato e difeso giusta
mandato a margine al presente atto dagli avv.ti Maria Laura
Laudadio (PEC:
marialauraritalaudadio@avvocatinapoli.legalmail.it, C.F.: LDDMLR61C62B
180L) e Antonia Dal Ponte (DLP NTN 81E55 A509M, PEC
antonia.dalonte@pecavvocatinola.it), con le quali elett.te domicilia in
Napoli, alla via Caracciolo, n. 15, dove è possibile trasmettere ogni
eventuale comunicazione anche al seguente numero di fax: 081.682855

CONTRO

- L'Ufficio Scolastico per la Regione Campania, in persona del
Direttore Generale p.t.;
- Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in
persona del Ministro p.t.;

**PER L'ANNULLAMENTO PREVIA ADOZIONE
DELLE MISURE CAUTELARI PIU' IDONEE**


- a) della graduatoria generale di merito pubblicata il 18.12.2014 del
concorso a dirigente scolastico indetto con decreto del Direttore
Generale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della
Ricerca del 13.07.2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale IV serie
speciale n. 56 del 15.07.2011, per la copertura di n. 2386 posti
complessivi di dirigente scolastico dei ruoli regionali della scuola

Mandato
avv. Maria Laura Laudadio
avv. Antonia Dal Ponte



Il sottoscritto prof. **Diego Rije**
C.F. RJIDGI56E31F839L

Vi nomino e costituisco miei
procuratori e difensori,
congiuntamente e
disgiuntamente, nel presente
giudizio conferendo Vi ogni più
ampia facoltà ivi compresa
quella di sottoscrivere il
presente atto, proporre motivi
aggiunti, memorie difensive e
quant'altro possa occorrere in
corso di causa dando sin d'ora
per rato e fermo il Vs. operato.
Eleggo domicilio con Voi in
Napoli alla via Caracciolo n.
15.

Vi autorizzo al trattamento dei
dati personali ai sensi e per gli
effetti del D.Lgs. 30.06.2003 n.
196.



Visto per Autentica



primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e per le istituzioni scolastiche educative, in parte qua vede il ricorrente collocato al 145° posto con punteggio totale di 75,30 e punteggio di punti 3,20 per titoli culturali e punti 0,10 per titoli professionali;

0,30 (c.m.g.)

b) dei verbali della Commissione di concorso, mai comunicati o notificati, contenenti la valutazione dei titoli culturali e professionali del ricorrente;

c) dei verbali della commissione del concorso, se esistenti, mai comunicati o notificati, contenenti i criteri predeterminati per la valutazione dei titoli di cui alla tabella allegata al bando di concorso;

d) nonché di ogni altro atto di ogni altro atto o provvedimento preordinato, presupposto, conseguente o comunque connesso, in quanto lesivo degli interessi del ricorrente.

FATTO

In data 13.7.2011 la Direzione Generale per il personale scolastico presso il Dipartimento per l'Istruzione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, ha indetto, in attuazione dell'art. 3 del DPR 10 luglio 2008 n. 140, concorso per esami e titoli per il reclutamento, nell'ambito dell'amministrazione scolastica periferica, di dirigenti scolastici dei ruoli regionali.

L'art. 1 del Bando di concorso al primo comma prevede che *"Ciascun ruolo regionale comprende in un unico settore formativo, le scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative"*; al 2° comma la previsione della lex specialis, individua il numero dei posti messi a concorso a livello regionale,

quantificando il numero totale determinato in n. 2.386 posti complessivi, suddivisi come da allegato 1, parte integrante del bando, per singola regione.

Per la Regione Campania sono stati messi a concorso n. 224 posti.

L'art. 2 del bando di concorso prevede, in attuazione dell'art. 3 del DPR 10 luglio 2008 n. 140 che la procedura concorsuale si svolga in tutte le sue fasi a livello regionale, ed in particolare al comma 2 la disposizione in commento prevede che: *"l'ufficio scolastico regionale, in particolare, cura l'organizzazione del concorso, nomina le commissioni giudicatrici, vigila sul regolare e corretto espletamento della procedura concorsuale, approva le graduatorie di merito al termine delle varie fasi e procede alle esclusioni contemplate dall'art. 6"*.

La procedura concorsuale è disciplinata dall'art. 9 del bando di concorso, ove l'accesso alle prove concorsuali, articolate in due prove scritte, una prova orale, valutazione dei titoli e periodo obbligatorio di formazione e tirocinio per i candidati utilmente collocati in graduatoria, è subordinato al superamento della preselezione.

Il ricorrente ha partecipato alla procedura concorsuale e ha superato tutte le prove del concorso, così come scandite dall'art. 9 del bando.

L'art. 12 della lex specialis disciplina le modalità di dichiarazione, presentazione e valutazione dei titoli.

La clausola del bando in particolare prevede che: *"i candidati, che hanno superato la prova preselettiva dichiarano il possesso dei titoli suscettibili di valutazione. La dichiarazione viene effettuata in modalità web seguendo le istruzioni che verranno impartite con successivi avvisi"*.

Al comma 2 della disposizione in commento è previsto che: “i candidati, che hanno superato le prove scritte, di cui all’art. 10 comma 1 del presente bando, presentano al Direttore Generale dell’Ufficio scolastico regionale competente entro 15 giorni decorrenti dal giorno successivo a quello in cui la amministrazione pubblica l’elenco dei candidati che hanno superato le predette prove i titoli valutabili ai sensi della tabella allegata al presente bando”.

All’ultima linea della disposizione è precisato che: “la valutabilità dei titoli è condizionata al conseguimento degli stessi entro la data di scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda di ammissione”.

Al comma 3 dell’art. 12 sono disciplinate le modalità di produzione dei titoli e al comma 4, il bando, nel contemplare la riserva per l’amministrazione di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese in autocertificazione, prevede che l’eventuale dichiarazioni sono passibili di regolarizzazione successiva nei termini stabiliti dall’Ufficio Scolastico regionale competente.

Al comma 5 è previsto che ai titoli indicati nella tabella allegata alla lex specialis può essere attribuito un punteggio complessivo non superiore a punti 30.

La tabella allegata al bando di concorso, inerente la valutazioni dei titoli, contempla: i) titoli culturali in relazione ai quali è conseguibile un punteggio massimo di 15/30; ii) titoli di servizio e titoli professionali in relazione ai quali è conseguibile un punteggio massimo di 15/30.

Per quanto attiene ai titoli culturali, il punteggio relativo al titolo di ammissione - diploma di laurea – punti 3 – è graduato nel contesto della tabella in relazione alla votazione conseguita.

Al punto 2, con riferimento agli altri titoli culturali, il bando individua come valutabili i seguenti titoli:

Altri titoli culturali			
a) per ogni altra laurea	Punti	1.00	
b) dottorato di ricerca	Punti	2.00	
c) borse di studio conseguite a seguito di pubblico concorso indetto da Università, C.N.R. ed Enti Pubblici di ricerca ed usufruite per almeno un biennio	Punti	1.00	
d) master di secondo livello di durata annuale corrispondente a 1.500 ore e 60 crediti o titoli equiparati su materie inerenti il profilo professionale del dirigente scolastico e rilasciati da università statali o equiparate	Punti	3.50	
e) master in scienze dell'educazione conseguito presso università in Italia o all'estero, di durata annuale corrispondente a 1.500 ore e 60 crediti	Punti	2.00	
f) altro master, diploma o attestato di corso di specializzazione o di perfezionamento, conseguito presso università in Italia o all'estero, di durata annuale corrispondente a 1.500 ore e 60 crediti con esame individuale finale.	Punti	1.00	
Si valuta un solo titolo.			
g) partecipazione a corsi di formazione, della durata di non meno di 20 ore, organizzati da soggetti qualificati e/o enti accreditati (D.M. n. 177/2000; Direttiva n. 90/2003), ivi comprese le scuole su temi riguardanti la			

progettazione, l'organizzazione e la gestione delle		
istituzioni scolastiche autonome:		
• In qualità di formatore	Punti	0.15
• In qualità di discente	Punti	0.10
Fino ad un massimo di punti 0,50		

Va immediatamente richiamata l'attenzione sul punto d) della tabella relativi ad altri titoli culturali diversi dal titolo di ammissione.

Il bando qualifica valutabile il master di II livello di durata annuale corrispondente a 1500 ore e 60 crediti o – testualmente – titoli equiparati su materie inerenti il profilo professionale del dirigente scolastico e rilasciati da università statali o equiparate.

Il dato testuale della clausola del bando rassicura della valutabilità con attribuzione di punti 3,50 dei master di II livello, connotati da una durata annuale con percorso formativo corrispondente a 1500 ore e 60 crediti, titolo culturale post lauream che, per durata e per crediti, va individuato nei titoli conseguiti, dai candidati partecipanti alla selezione, post riforma introdotta con D.M. 270/2004, con le integrazioni e le modifiche apportate dal D.L. n. 7 del 31.01.2005, convertito in L. n. 43 del 31.03.2005.

La disposizione della lex specialis nella sua formulazione letterale attesta, altresì, la valutabilità con attribuzione di punti 3,50 dei titoli equiparati al master di II livello che vanno identificati nei titoli post lauream conseguiti dai candidati partecipanti a selezione nella vigenza del precedente ordinamento.

E tanto emerge dalla formulazione della lettera d) della tabella di valutazione dei titoli culturali, laddove è contenuta la disgiuntiva “o”,

correlata ai titoli equiparati differenziati rispetto ai master di II livello proprio in ragione della non prevista, a suo tempo, in virtù dell'ordinamento all'epoca vigente, trasposizione della durata annuale in un monte orario predefinito e in crediti universitari di formazione.

Alla lettera e) della tabella è prevista la attribuzione di punti 2 correlata al master in scienze dell'educazione conseguito presso università in Italia o all'estero di durata annuale corrispondente a 1500 ore e 60 crediti.

La corretta applicazione della previsione della *lex specialis* imponeva ai fini della attribuzione del punteggio alla commissione l'obbligo di non soffermarsi e/o limitare la valutabilità del titolo sul dato formalistico o nominalistico di "scienze dell'educazione" ma valutare quei titoli che contenutisticamente fossero, per tipologia di corsi e di prove di esame, riferibili alla formazione post universitaria in scienze dell'educazione.

Ci si sofferma ancora sul dato testuale della lettera e) e si focalizza l'attenzione sulla ratio del dato testuale della previsione, in parte qua viene utilizzato in relazione alla durata annuale la locuzione avverbiale "corrispondente" a 1500 ore e 60 crediti.

Esigenze di logica e ragionevolezza, desumibili dalla stessa formulazione letterale, impongono di ritenere pienamente valutabili anche i titoli post lauream conseguiti ante riforma post universitaria.

La lettera f) della tabella disciplina le modalità di valutazione di: "altro master diploma o attestato di corso di specializzazione o di perfezionamento, conseguito presso università in Italia e all'estero di durata annuale corrispondente a 1500 ore e 60 crediti con esame individuale finale".

Il bando, con riferimento ai titoli sub lettera f) consente la valutabilità di un solo titolo.

La corretta applicazione della norma coerente con l'art. 8 del DM 270/2004, laddove è previsto che "per ogni corso di studio è definita di norma una durata in anni proporzionale al numero totale di crediti di cui all'art. 7, tenendo conto che ad un anno corrispondono sessanta crediti", e con l'art. 5, laddove prevede che la quantità media di impegno complessivo di apprendimento svolto in un anno è fissato convenzionalmente in sessanta crediti, rende suscettibile di attribuzione di punti 1 ai titoli così come enumerati dalla stessa previsione del bando, conseguiti all'esito di un corso di durata annuale conclusosi con esame individuale finale.

Al punto g) della tabella è contemplata la valutabilità, quale titolo culturale, della partecipazione a corsi di formazione della durata di non meno di 20 ore organizzati da soggetti qualificati e/o accreditati, ivi comprese le scuole, su temi riguardanti la progettazione, l'organizzazione e la gestione delle istituzioni scolastiche autonome.

È consentita per tale tipologia di titoli, l'acquisizione di un ulteriore punteggio fino a un massimo di punti 0,50.

La lettera g) distingue la quantificazione del punteggio in relazione alla diversa partecipazione ai corsi, ovvero in qualità di formatore – punti 0,15, o in qualità di discente – punti 0,10.

Con decreto prot. AOODRCA.9460 del 30.12.2012, il Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale della Campania, nel pubblicare l'elenco alfabetico dei candidati ammessi a sostenere la prova orale, all'art. 4 ha onerato i candidati a produrre dichiarazione in autocertificazione avente ad

oggetto i titoli professionali e culturali suscettibili di valutazione secondo la tabella allegata al bando.

All'art. 4 si precisa che: "specificamente per i titoli culturali è necessario dichiarare anche la data e l'anno accademico in cui sono stati conseguiti".

L'obbligo imposto dalla direzione scolastica regionale ha un'unica finalità e, segnatamente, discernere e ritenere ugualmente valutabili, quindi, i titoli culturali post universitari conseguiti dai candidati partecipanti a selezione ante e post riforma universitaria.

Il ricorrente, nel rispetto delle modalità individuate dal decreto direttoriale prima citato, ha inoltrato dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000, attestante il possesso dei seguenti titoli culturali:

☐ Certificato di Diploma di Laurea In Architettura conseguito presso la Facoltà di Architettura dell'Università degli studi di Napoli Federico II in data 24.07.1980 con voti 110/110 con lode;

☐ Certificato di Diploma di Specialista in Progettazione Urbana conseguito presso la Facoltà di Architettura dell'Università degli studi di Napoli Federico II in data in data 11.04.1992 (durata legale del corso di studi anni tre: gruppo esami I anno superato il 31/10/1989, gruppo esami II anno superato il 30/10/1990, gruppo esami III anno superato il 24/10/1991);

☐ Certificato di Diploma di Perfezionamento in Restauro dei Monumenti conseguito presso la Facoltà di Architettura dell'Università degli studi di Napoli Federico II in data 28.03.1986 (durata legale del corso di studi anni due: immatricolato nell'anno acc. 1982/83 per il I anno e iscritto per l'anno acc. 1983/84 al II anno);

☐ Certificato di partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di Ricercatore Universitario per il gruppo di discipline n.136 presso la Facoltà di Architettura dell'Università degli studi di Napoli Federico II, bandito con D. R .n.14460 del 29.03.1982 pubblicato sulla G. U. n. 111 del 23.04.1982 classificandosi al 4° posto della graduatoria di merito;

☐ Dichiarazione di idoneità al concorso di ammissione al Corso di Dottorato di Ricerca in "Composizione Architettonica" conseguita presso l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", prot. N. 355 del 5/01/1991;

☐ Attestato di partecipazione al corso di riconversione professionale per la classe di concorso ex A024, Decreto M.P.I.- Ispettorato Istruzione Artistica del 07.08.1995 per un totale di 80 ore dal 4/01/1996 al 23/01/1996, prot. N.2323 del 23/02/1996;

☐ Attestato di partecipazione al corso di formazione e aggiornamento professionale sul tema "L'educazione ambientale nella didattica curricolare" presso la S.M.S. "Italo Svevo" di Napoli dall' 8/10/1996 allo 08/11/1996 per la durata di 36 ore, prot. 2432 del 3/11/1996;

☐ Attestato di partecipazione al corso di formazione per RSPP, addetti al servizio di prevenzione e protezione, dirigenti e preposti svolto dalla "Teconoservice 626" presso il 40° Circolo Didattico di Napoli nel novembre 2000 per la durata di 32 ore;

☐ Attestato di partecipazione al corso di formazione "Informatica di base - Percorso A" organizzato dall'USR Campania presso l'ISA Umberto Boccioni di Napoli per la durata di 78 ore nel corso dell'a.s. 2003/04, prot. 3150 del 5/07/20;

☐ Attestato di partecipazione al progetto di formazione "Per la Scuola — Progettare e operare nella scuola dell'autonomia" presso l'IPALB-Bagnoli di Napoli nell'ambito del PON "La scuola per lo sviluppo" 2000/2006, data 27/09/2007 per la durata di 79 on line e 36 ore in presenza;

☐ Attestato di partecipazione al corso di preparazione dal titolo "Il Nuovo Dirigente Scolastico" dal 22/01/2010 al 5/10/2010 presso il CIDI (Centro Iniziativa Democratica Insegnanti) di Napoli per la durata di 85 ore;

☐ Attestato di partecipazione al corso di formazione "Arti applicate e nuove tecnologie: la modellazione tridimensionale" presso l'ISA Umberto Boccioni di Napoli nel 2009 per la durata di 50 ore, attestato Attestato di partecipazione al corso di formazione "Dall'idea alla Progettazione nel Design" PON 2-1-D novembre 2008 per la durata di 20 ore, prot. 1971 del 7/11/2008.

In data 18.12.2014, è stata pubblicata la graduatoria definitiva del ricorso.

Il ricorrente è stato collocato al 145° posto con punti totali di 75,30.

In particolare, per quanto concerne il punteggio conseguito per i titoli culturali e professionali, la Commissione si è limitata alla attribuzione del solo punteggio complessivo.

I criteri predeterminati inerenti la valutazione dei titoli non sono stati mai pubblicizzati.

Taluni candidati hanno richiesto, in considerazione della incongruenza del punteggio conseguito relativamente alla due categorie per titoli culturali e professionali, i verbali della commissione e il verbale di valutazione dei predetti titoli.

A tutt'oggi, la richiesta di accesso non ha avuto seguito.

In particolare, l'incongruità del punteggio per titoli culturali dichiarati e autocertificati e documentati dal ricorrente si sostanzia in un differenziale pari a punti ^{3,20} 3,50 (^{6,50} punti 6,70 anziché ^{3,20} punti 3,20) in assenza di attribuzione di punteggio esattamente parametrato alla griglia contenuta nella tabella allegata alla lex specialis, si presume che la differenza in danno del candidato sia riferibile all'omessa ingiustificata valutazione dei seguenti titoli culturali:

a) Diploma di Specializzazione in Progettazione Urbana, conseguito con esame individuale finale in data 11.04.92 con voti 46/50 presso l'Università degli studi di Napoli Federico II, in seguito al superamento del gruppo di esami del I° anno (31.10.89 voto:28), gruppo esami del II° anno (30.10.90 voto: 28), gruppo esami del III° anno (24.10.91 voto: 27), equipollente a Dottorato di ricerca, in quanto "assimilabile per strutture, ordinamento, attività di studio e di ricerca e numero limitato di titoli annualmente rilasciati" (art.74 del DPR.382/1980) e per la durata legale del corso di studi di anni TRE;

b) Diploma di Perfezionamento in Restauro dei Monumenti, conseguito in data 28.03.86 con esame individuale finale e durata biennale legale del corso di studi, presso l'Università degli studi di Napoli Federico II (immatricolato nell'a.a. 1982/83 al I° anno di corso ed iscritto per l'a.a. 1983/84 al II° anno di corso), equipollente a 1500 ore e 60 crediti secondo quanto specificato alla lett.f) punto 2 della tab. di valutazione titoli;

c) Partecipazione a corso di formazione di cui alla lettera g), e, segnatamente,:

- corso di formazione per RSPP, addetti al servizio di prevenzione e protezione, dirigenti e preposti svolto dalla "Tecnoservice 626" presso il 40° Circolo didattico di Napoli nel Novembre 2000 per la durata di 32 ore;
- Partecipazione al corso di formazione "Per la Scuola - Progettare e operare nella scuola dell'autonomia" presso l'IPALB-Bagnoli di Napoli nell'ambito del PON "La scuola per lo sviluppo" 2000/2006, data 27/09/2007 per la durata di 79 on line e 36 ore in presenza;
- Partecipazione al corso di preparazione dal titolo "Il Nuovo Dirigente Scolastico" dal 22/01/2010 al 5/10/2010 presso il CIDI (Centro Iniziativa Democratica Insegnanti) di Napoli per la durata di 85 ore;
- Partecipazione al corso di formazione "Informatica di base - Percorso A", piano nazionale di formazione ICT, organizzato dall'USR Campania presso l'ISA Boccioni di Napoli per la durata di 78 ore nel corso dell'a.s. 2003/04, prot. 3150 del 5/07/2004;
- Partecipazione al corso di formazione "Dall'idea alla progettazione" PON 2-1-D novembre 2008 per la durata di 20 ore, prot. 1971 del 7/11/2008;
- Partecipazione al corso di formazione e aggiornamento professionale sul tema "L'educazione ambientale nella didattica curricolare" presso la S.M.S. "Italo Svevo" di Napoli dal 08/10/1996 allo 08/11/1996 per la durata di 36 ore, prot. 2432 del 3/11/1996;
- Partecipazione al corso di riconversione professionale per la classe di concorso ex A024, Decreto M.P.I.- Ispettorato Istruzione Artistica del 07.08.1995 per un totale di 80 ore dal 4/01/1996 al 23/01/1996, prot. N.2323 del 23/02/1996;

- Partecipazione al corso di formazione "Arti applicate e nuove tecnologie: la modellazione tridimensionale" presso l'ISA Umberto Boccioni di Napoli nel 2009 per la durata di SD ore, attestato n.10023 del 23/11/2009, per la partecipazione ai corsi di formazione menzionati (lett. g).

La scelta, ove accertata ed attestata all'esito della istruttoria, si palesa oltremodo illogica ed illegittima ed è conseguenza di una irragionevole soluzione restrittiva nella individuazione dei titoli culturali suscettibili di incremento del punteggio attribuibile al candidato.

L'omessa valutazione di titoli valutabili nella corretta applicazione delle previsioni contenute nel bando acclara la superficialità del momento istruttorio.

La carenza di criteri predeterminati ufficializzati ai candidati risultati idonei alle prove scritte e prove orali e l'assenza di motivazione che correda l'estromissione di titoli dal novero di quelli passibili di valutazione e di incremento del punteggio costituiscono i concorrenti profili di illegittimità che fondano la presente impugnativa e l'unità richiesta cautelare affidate alle seguenti considerazioni in

DIRITTO

- 1. VIOLAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO DI CUI AL DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE PER IL PERSONALE SCOLASTICO UFF. II DEL MIUR - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN MATERIA DI PROCEDURE CONCORSUALI - VIOLAZIONE ART. 6 E ART. 12 DEL DPR 487/1994 - VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO - ECCESSO DI POTERE - OMESSA**

PREDETERMINAZIONE E PUBBLICIZZAZIONE DEI

CRITERI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI – VIOLAZIONE

ART. 3 L. N. 241/90

La formulazione delle clausole contenute nella tabella di valutazione dei titoli ed, in particolare, le clausole contenute ai punti d) master di II livello o titolo equiparati – e) master in scienze dell'educazione – f) altro master, diploma o corso di perfezionamento, conseguito presso le università in Italia e all'estero, nonché alla lettera g) inerente i corsi di formazione riguardanti la progettazione, l'organizzazione e la gestione delle istituzioni scolastiche autonome, costituiscono previsioni che contemplano più titoli suscettibili di valutazione e conseguente attribuzione del punteggio nella quantificazione data dalla lex specialis

Poiché la tabella ricomprende per ciascuna categoria più titoli passibili di valutazione, la Commissione nella fattispecie era obbligata previamente alla fase di concreta valutazione dei titoli ed attribuzione dei punteggi, a predeterminare i criteri preordinati alla identificazione della equiparazione tra titoli (lettera d) ovvero, a chiarire per l'ipotesi di cui alla lettera g) quali corsi di formazione fossero suscettibili di valutazione ed attribuzione del punteggio.

Del pari ineludibile è l'obbligo posto a carico della Commissione di predeterminazione dei criteri, con riferimento alla lettera f), attesa la genericità della previsione.

I criteri, investendo la fase di valutazione dei titoli e gli esiti conclusivi della procedura concorsuale, dovevano essere resi noti ai candidati partecipanti a selezione.

Nel caso che occupa, a quanto è dato sapere, la Commissione ha omesso di predeterminare e rendere pubblici i criteri di valutazione dei titoli e ha optato per una illogica, lacunosa valutazione dei titoli dichiarati e documentati dai candidati, incomprensibilmente, quanto presumibilmente assestata su una applicazione restrittiva delle clausole del bando.

Si è verificata, pertanto: i) la omessa valutazione dei titoli equivalenti ai master di II livello; ii) la omessa valutazione dei corsi di formazione dichiarati e autocertificati dai candidati, iii) la omessa valutazione di titoli sostanzialmente, ed al di là del nomen iuris, equipollenti a quelli previsti dalla lex specialis.

Ne deriva la imperscrutabilità delle ragioni e dei criteri sottesi alle scelte effettuate dalla commissione del concorso, con conseguente impossibilità per il candidato di ricostruire l'iter logico sotteso agli esiti della procedura concorsuale.

Sul punto, la giurisprudenza amministrativa ha chiarito che: *“le valutazioni compiute dalla Commissione sono risultate espresse dal semplice voto numerico che, nella sua essenzialità e nell'assenza di criteri chiari univoci e previamente fissati per la generalità dei partecipanti, non consente di risalire al percorso logico-argomentativo seguito dagli esaminatori per formulare il giudizio espresso dal voto, così come non rende possibile individuare compiutamente l'area delle singole competenze oggetto di valutazione, per mancanza di individuazione della medesima da parte della stessa Commissione. In proposito, è noto l'orientamento della giurisprudenza amministrativa, cui anche la Sezione aderisce, secondo il quale il voto numerico attribuito dalla Commissione esaminatrice esprime e*

sintetizza il giudizio tecnico-discrezionale della commissione medesima, contenendo in sé la sua motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni e chiarimenti (da ultimo, Consiglio Stato, Sez. VI, 6 settembre 2005, n. 4529; Sez. IV, 10 maggio 2005, n. 2269; 7 marzo 2005, n. 900; Sez. V, 11 novembre 2004, n. 7332; T.A.R. Umbria, 28 dicembre 2005, n. 654; T.A.R. Calabria, Catanzaro, 22 novembre 2005 n. 2138; T.A.R. Lazio, Sez. I, 3 maggio 2005, n. 3303; T.A.R. Piemonte, Sez. I, 16 febbraio 2005, n. 305); tuttavia la sufficienza del voto numerico, senza ulteriori specificazioni, intanto può ammettersi, in quanto siano stati previamente determinati adeguati criteri di valutazione, che consentano di ricostruire ab externo la motivazione di tale giudizio, risultando, dunque, il punteggio sufficiente soltanto ove i criteri siano predeterminati rigidamente e insufficiente nel caso in cui si risolvono in espressioni generiche (Consiglio Stato, Sez. VI, 18 febbraio 2003, n. 2331) o, addirittura, come nel caso di specie, manchino del tutto. In assenza di siffatti criteri, infatti, l'istanza di tutela degli interessati è destinata a rimanere frustrata, non potendo esservi garanzia, in sede concorsuale, della congruità dei criteri valutativi fissati dalla Commissione, e della loro corretta e imparziale applicazione nei confronti di tutti i concorrenti, né risultando possibile, in sede giustiziale, il controllo della congruità e la verifica della corretta applicazione dei criteri di valutazione, questo essendo il compito demandato al Giudice amministrativo" (cfr. ex plurimis, Tar Lazio, Roma, sez. I, 03.10.2014, n. 10186; Tar Campania, Napoli, sez. II, 15.06.2007, n. 6192).

Resta dimostrato un primo assorbente profilo di illegittimità della procedura valutativa dei titoli per tutte le censure sollevate con il presente mezzo.

**2. VIOLAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO DI CUI AL
DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE PER IL
PERSONALE SCOLASTICO UFF. II DEL MIUR -
VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN MATERIA DI
PROCEDURE CONCORSUALI - VIOLAZIONE ART. 6 E
ART. 12 DEL DPR 487/1994 - VIOLAZIONE DEL GIUSTO
PROCEDIMENTO - ECCESSO DI POTERE - OMESSA
PREDETERMINAZIONE E PUBBLICIZZAZIONE DEI
CRITERI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI - VIOLAZIONE
ART. 3 L. N. 241/90**

Perché l'attribuzione di un punteggio meramente numerico, unico e globale, congiunta alla immotivata estromissione valutativa di titoli ritualmente dichiarati e documentati, aggrava l'illegittimità dell'operato del concorso, rendendo ardua per il candidato partecipante a selezione sia l'individuazione dei titoli non ammessi a valutazioni, che ancor più le ragioni ed i presupposti sottesi al giudizio negativo, *"con la conseguenza che sono illegittime le valutazioni fatte in modo globale, senza motivazione e con l'attribuzione di un unico punteggio"* (cfr. C.d.S., sez. IV, 23.11.1995, n. 950; id. V, 25.05.1985, n. 224; C.d.S., sez. V, 06.03.1981, n. 79; Tar Liguria, Genova, sez. II, 27.07.2006, n. 833; C.d.S., sez. V, 22.02.2011, n. 1091).

Sul punto, il Supremo Organo di Giustizia Amministrativa ha rilevato che:

"la commissione deve motivare in quale conto abbia tenuto i singoli elementi documentali, deve evidenziare quali di essi sia stato oggetto di un positivo apprezzamento e concorso all'attribuzione del punteggio e quale,

invece, non sia stato considerato e per quale ragione” (cfr. C.d.S., sez. III, 09.07.2013, n. 3642; Tar Campania, Napoli, sez. II, 15.06.2007, n. 6192; C.d.S., sez. VI, 30.03.2003, n. 2331).

Si censura l’operato della commissione per violazione delle regole di trasparenza, correttezza e buona fede nella gestione della fase valutativa dei titoli.

**3. VIOLAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO DI CUI AL
DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE PER IL
PERSONALE SCOLASTICO UFF. II DEL MIUR –
VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN MATERIA DI
PROCEDURE CONCORSUALI – VIOLAZIONE ART. 6 E
ART. 12 DEL DPR 487/1994 – VIOLAZIONE ART. 6 DPR 140
DEL 10.07.2008 – VIOLAZIONE DEL D.M. 270/2004 –
VIOLAZIONE L. N. 43/2005 – VIOLAZIONE DPR N. 162/1982
E L. N. 341/1990 - VIOLAZIONE DPR 382/1980 - ECCESSO
DI POTERE — OMESSA ED ERRONEA ISTRUTTORIA –
INESISTENZA DEI PRESUPPOSTI – IRRAGIONEVOLEZZA
- VIOLAZIONE ART. 3 L. N. 241/90 E ART. 97 COST.**

Il ricorrente ha autocertificato e documentato il possesso di diploma di specializzazione conseguito con esame finale in data 11.04.1992 con voti 46/50 presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II.

Il corso post universitario di durata triennale si è concluso per ciascuna annualità con il superamento di un gruppo di esami.

Il titolo documentato dal ricorrente doveva, pertanto, essere valutato quale titolo contemplato dalla lettera b) della tabella allegata al bando con conseguente attribuzione di punti 2.

La commissione del concorso, omettendo di attribuire, presumibilmente, alcun punteggio al corso documentato dal ricorrente, ha operato sulla base di un criterio formale e nominalistico dei titoli documentati, così violando un principio di cui la giurisprudenza più volte ribadito dalla giurisprudenza amministrativa secondo cui: *"l'assegnazione del punteggio, correlativo ai corsi di cui trattasi, deve ispirarsi ad un criterio sostanziale e non formale-nominalistico, senza possibilità di introdurre distinzioni fra corsi caratterizzati da uguale durata (...) Solo l'indicata interpretazione sostanzialistica - ispirata al principio della conservazione dell'atto giuridico - consente quindi di superare quella che apparirebbe ingiustificata disparità di trattamento"* (cfr. ex plurimis, C.d.S., sez. VI, 20.12.2013, n. 6140; C.d.S., sez. VI, 17.07.2008, n. 3595; C.d.S., sez. VI, 23.04.2009, n. 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525 e 2528).

In particolare, come chiarito in fattispecie analoga dal Consiglio di Stato con decisione 2516 del 23.04.2009, si tratta di titoli che, conseguiti in corsi normalmente di durata triennale, risultano equiparati ai dottorati di ricerca.

E ciò sulla base di una opzione interpretativa sostanzialistica della tabella valutativa.

Invero, se come nel caso in esame la tabella dei titoli di valutazione menziona un titolo, senza specificazioni in ordine a tale categoria

valutativa, l'errore in cui è incorsa la commissione si deve far discendere dalle regole dettate in via generale dall'art. 1376 c.c. e, segnatamente, dal principio di conservazione degli atti giuridici.

Il bando consente l'attribuzione di 2 punti relazionandola al dottorato di ricerca.

Il diploma posseduto dal ricorrente, se valutato in relazione ai contenuti ed in base ai parametri di cui all'art. 74 del DPR 382/1980 e, più in particolare, alle caratteristiche proprie del corso di dottorato (strutture, ordinamento, attività di studio e di ricerca, annualità) non può che sortire l'effetto della riconducibilità al titolo previsto dalla lettera b) della tabella, se non incorrendo nella illogica conclusione della assoluta improduttività di effetti del titolo culturale post universitario in possesso del ricorrente.

Ne deriva un ulteriore ed autonomo profilo di illegittimità degli atti qui impugnati per tutte le censure sollevate col presente mezzo.

**4. VIOLAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO DI CUI AL
DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE PER IL
PERSONALE SCOLASTICO 'UFF. II DEL MIUR -
VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN MATERIA DI
PROCEDURE CONCORSUALI - VIOLAZIONE ART. 6 E
ART. 12 DEL DPR 487/1994 - VIOLAZIONE ART. 6 DPR 140
DEL 10.07.2008 - VIOLAZIONE DEL D.M. 270/2004 -
VIOLAZIONE L. N. 43/2005 - VIOLAZIONE DPR N. 162/1982
E L. N. 341/1990 - ECCESSO DI POTERE — OMESSA ED
ERRONEA ISTRUTTORIA - INESISTENZA DEI**

PRESUPPOSTI – IRRAGIONEVOLEZZA - VIOLAZIONE

ART. 3 L. N. 241/90 E ART. 97 COST.

Il ricorrente ha documentato il possesso di diploma di perfezionamento in “Restauro dei Monumenti” conseguito in data 28.03.1986 con esame individuale finale e durata biennale legale presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II.

La lettera f) della tabella disciplina le modalità di valutazione di: “altro master diploma o attestato di corso di specializzazione o di perfezionamento, conseguito presso università in Italia e all’estero di durata annuale corrispondente a 1500 ore e 60 crediti con esame individuale finale”.

Il bando, con riferimento ai titoli sub lettera f) consente la valutabilità di un solo titolo.

La corretta applicazione della norma coerente con l’art. 8 del DM 270/2004, laddove è previsto che “per ogni corso di studio è definita di norma una durata in anni proporzionale al numero totale di crediti di cui all’art. 7, tenendo conto che ad un anno corrispondono sessanta crediti”, e con l’art. 5, laddove prevede che la quantità media di impegno complessivo di apprendimento svolto in un anno è fissato convenzionalmente in sessanta crediti, rende suscettibile di attribuzione di punti 1 ai titoli così come enumerati dalla stessa previsione del bando, conseguiti all’esito di un corso di durata annuale conclusosi con esame individuale finale.

Ci si sofferma ancora sul dato testuale della lettera f) e si focalizza l’attenzione sulla *ratio* della previsione in parte qua viene utilizzata in

relazione alla durata annuale la locuzione avverbiale "corrispondente" a 1500 ore e 60 crediti.

Esigenze di logica e ragionevolezza, desumibili dalla stessa formulazione letterale della previsione in commento, impongono di ritenere pienamente valutabili anche i titoli post lauream conseguiti ante riforma post universitaria.

In particolare, il corso si è tenuto e concluso con il rilascio del titolo culturale post lauream prima della adozione del regolamento di cui al DM n. 270 del 22.10.2004.

Il regolamento contenuto nel DM prima richiamato all'art. 13, recante norme transitorie e finali, comma 2 prevede che: "le università adeguano i regolamenti didattici di ateneo alle disposizioni dei decreti ministeriali di cui all'art.10 recante la modifica delle classi di studio vigenti entro i termini stabiliti dai medesimi decreti sentita la CRUP".

Al comma 5 è previsto che: "a seguito dell'adozione dei regolamenti didattici di ateneo le università assicurano la conclusione dei corsi di studio e il rilascio dei relativi titoli secondo gli ordinamenti didattici previgenti".

La lettura delle disposizioni transitorie rassicura che la fase di adeguamento dei regolamenti didattici concernenti, fra gli altri, anche la tenuta dei corsi preordinati al conseguimento dei neo istituiti titoli – master - sia successiva alla conclusione dei corsi di perfezionamento frequentati dal ricorrente che, essendo stati svolti con durata annuale del corso, devono ritenersi in rapporto di equipollenza rispetto ai corsi corrispondenti a 1500 ore e 60 crediti.

Del resto, avalla la interpretazione data la circostanza che l'organizzazione dei corsi di formazione post universitaria e la relativa dimensione strutturale è rimessa alla autonominanza degli atenei e l'obbligo di adeguamento contenuto nelle norme transitorie del DM 270/2004 attesta che, a tale data, gli atenei non avessero ancora all'unanimità adeguato l'organizzazione dei corsi alle disposizioni introdotte dal legislatore di riforma.

Resta dimostrato un ulteriore profilo di illegittimità delle valutazioni operate dall'Organo tecnico per tutte le censure formulate con il presente mezzo.

**5. VIOLAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO DI CUI AL
DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE PER IL
PERSONALE SCOLASTICO UFF. II DEL MIUR -
VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN MATERIA DI
PROCEDURE CONCORSUALI - VIOLAZIONE ART. 6 E
ART. 12 DEL DPR 487/1994 - VIOLAZIONE ART. 6 DPR 140
DEL 10.07.2008 - VIOLAZIONE DEL D.M. 270/2004 -
VIOLAZIONE L. N. 43/2005 - VIOLAZIONE DPR N. 162/1982
E L. N. 341/1990 - ECCESSO DI POTERE - OMESSA ED
ERRONEA ISTRUTTORIA - INESISTENZA DEI
PRESUPPOSTI - IRRAGIONEVOLEZZA - VIOLAZIONE
ART. 3 L. N. 241/90 E ART. 97 COST.**

Al punto g) della tabella è contemplata la valutabilità quale titolo culturale della partecipazione a corsi di formazione della durata di non meno di 20 ore organizzati da soggetti qualificati e/o accreditati, ivi comprese le scuole, su temi riguardanti la progettazione, l'organizzazione e la gestione delle istituzioni scolastiche autonome.

È consentita per tale tipologia di titoli, l'acquisizione di un ulteriore punteggio fino a un massimo di punti 0,50.

La lettera g) distingue la quantificazione del punteggio in relazione alla diversa partecipazione ai corsi, ovvero in qualità di formatore – punti 0,15, in qualità di discente – punti 0,10.

Il ricorrente ha dichiarato e successivamente autocertificato nonché documentato la partecipazione a n. 8 corsi di formazione sui temi contemplati dalla lettera g) della tabella allegata al bando di concorso.

Incomprensibilmente, pur in presenza di candidato in possesso di un numero di attestati di partecipazione ai corsi di formazione superiore a 5, la commissione non ha assegnato il punteggio pieno.

E tanto, in difetto di motivazione, colora la superficialità delle valutazioni effettuate, l'illegittimità della decurtazione dei punteggi in difetto dei presupposti atti a validare le scelte cristallizzate solo nella graduatoria definitiva del concorso.

Si insiste per l'accoglimento del ricorso.

ISTANZA ISTRUTTORIA

Si chiede all'Amministrazione di depositare, ai sensi dell'art. 46, comma 2, c.p.a., tutti gli atti e/o documenti che hanno condotto all'adozione degli atti impugnati.

In mancanza di spontanea esibizione, voglia l'Ill.mo Presidente o, in subordine, il Giudice delegato, ai sensi dell'art. 63, comma 2, c.p.a., ordinare alla Amministrazione resistente gli incumbenti istruttori necessari per istruire la presente causa, poiché indefettibili ai fini della esatta fissazione del thema probandum et decidendum.

In particolare, si richiede l'esibizione dei verbali contenenti i criteri predeterminati dalla commissione, ove esistenti, per la valutazione dei titoli culturali e professionali, nonché i verbali contenenti la valutazione dei titoli dichiarati e documentati dal ricorrente

ISTANZA CAUTELARE

I motivi di ricorso lasciano presagire la prognosi favorevole nel merito della presente controversia.


Vi è, altresì, pregiudizio grave ed irreparabile che giustifica la richiesta di tutela cautelare atteso che la rivalutazione dei titoli nella corretta applicazione delle previsioni del bando di concorso comporterebbe incremento del punteggio conseguito dal ricorrente in misura tale da consentire a quest'ultimo l'inserimento nel range dei 101 candidati da dichiarare vincitori della procedura concorsuale e da immettere in ruolo con decorrenza dall'anno scolastico 2015/2016.

P.Q.M.

Previa sospensiva, accogliersi il ricorso con ogni conseguente statuizione.

Ai soli fini fiscali si dichiara che la presente controversia ha valore indeterminato.


Avv. Maria Laura Laudadio

Avv. Antonia Dal Ponte


RELATA DI NOTIFICA L. 21/011994 N. 53

L'anno **duemilaquindici** il giorno **16** del mese di **febbraio** ad istanza
del ricorrente con il domicilio indicato in epigrafe, io sottoscritto avv.

Maria Laura Rita Laudadio, con studio in Napoli alla Via F. Caracciolo
n. 15 autorizzato dal Consiglio dell'Ordine con delibera del 16/10/2007
ad avvalermi della facoltà di notifica a norma dell'art. 7 della L. n. 53
del 21/01/94 previa annotazione dal numero 459 47 ho
notificato il ricorso che precede mediante spedizione a mezzo plico
raccomandato a cura dell'Ufficio Postale di Napoli:

- 1) Al **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**, in
persona del legale rapp.te il Ministro p.t., presso l'Avvocatura
distrettuale dello Stato, che lo difende *ope legis*, in Napoli alla via Diaz
n. 11

Per vidimazione

Per autentica

avv. Maria Laura Rita Laudadio

- 2) All'**Ufficio Scolastico Regionale della Campania**, in persona del legale
rapp.te il Ministro p.t., presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato, che
lo difende *ope legis*, in Napoli alla via Diaz n. 11

Per vidimazione

Per autentica

avv. Maria Laura Rita Laudadio


3) Alla Prof.ssa Anna Errichiello, residente in Afragola, alla via Giovanni

Amendola, 133

Per vidimazione

Per autentica

avv. Maria Laura Rita Laudadio



N. Raccomandata

76657953532-7



Posteitaliane

EP0482 - Mod. 32 AG - MOD. 0401 (ex 0401) - SL [4] Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA**

RICEVUTA

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO		N° CIV.	
VIA / PIAZZA		PROV.	
C.A.P.	COMUNE	PROV.	
MITTENTE Avv. Maria Laura Rita Laudadio			
Via F. Caracciolo n. 15 - 80122 Napoli			
Tel. 081.7611047 - fax 081.682835			
P.IVA 06676610634			
E-mail: maria.laudadio@avvocatinapoli.legalmail.it			
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI		A.R.	
Contrassegnare la casella interessata			

Fraz. 00079 Sez. 10 Operaz. 238
 Cassella: AG 16/02/2015 17:11
 Peso gr.: 87 Tariffa 3 7.70 Affr. 3 7.70
 Serv. Agg.: AR
 Cod. Bolla 76657953532-7
 (accettazione manuale)

TASSE

N. Raccomandata

76657953531-5



Posteitaliane

EP0482 - Mod. 32 AG - MOD. 0401 (ex 0401) - SL [4] Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA**

RICEVUTA

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello


DESTINATARIO		N° CIV.	
VIA / PIAZZA		PROV.	
C.A.P.	COMUNE	PROV.	
MITTENTE Avv. Maria Laura Rita Laudadio			
Via F. Caracciolo n. 15 - 80122 Napoli			
Tel. 081.7611047 - fax 081.682835			
P.IVA 06676610634			
E-mail: maria.laudadio@avvocatinapoli.legalmail.it			
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI		A.R.	
Contrassegnare la casella interessata			

Fraz. 00079 Sez. 10 Operaz. 238
 Cassella: AG 16/02/2015 17:11
 Peso gr.: 90 Tariffa 3 7.70 Affr. 3 7.70
 Serv. Agg.: AR
 Cod. Bolla 76657953531-5
 (accettazione manuale)

TASSE

N. Raccomandata

76657953531-1



Posteitaliane

EP0799-EP0482 - Mod. 32 AG - MOD. 0401 (ex 0401) - SL [4] Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA**

RICEVUTA

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO		N° CIV.	
VIA / PIAZZA		PROV.	
C.A.P.	COMUNE	PROV.	
MITTENTE Avv. Maria Laura Rita Laudadio			
Via F. Caracciolo n. 15 - 80122 Napoli			
Tel. 081.7611047 - fax 081.682835			
P.IVA 06676610634			
E-mail: maria.laudadio@avvocatinapoli.legalmail.it			
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI		A.R.	
Contrassegnare la casella interessata			

Fraz. 00079 Sez. 10 Operaz. 238
 Cassella: AG 16/02/2015 17:11
 Peso gr.: 87 Tariffa 3 7.70 Affr. 3 7.70
 Serv. Agg.: AR
 Cod. Bolla 76657953531-1
 (accettazione manuale)

TASSE

Avv. Maria Laura Rita Laudadio
Via F. Caracciolo n. 15 - 80122 Napoli
Tel. 081.7611047 - 683402 - fax 081.682855
P.IVA 06676610634
marialauraritalaudadio@avvocatinapoli.legalmail.it

ORIGINALE

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA

CAMPANIA - NAPOLI - SEZ. IV - R.G. N. 844/2015

Mandato
avv. Maria Laura Laudadio
avv. Antonia Dal Ponte

MOTIVI AGGIUNTI

Per il prof. Diego Rije, nato a Napoli il 31.05.1956, C.F. RJIDGI56E31F839L, e residente in Napoli alla via Palizzi, 82, rappresentato e difeso giusta mandato a margine al presente atto dagli avv.ti Maria Laura Laudadio (PEC: marialauraritalaudadio@avvocatinapoli.legalmail.it, C.F.: LDDMLR61C62B180L) e Antonia Dal Ponte (DLP NTN 81E55 A509M, PEC antonia.dalonte@pecavvocatinola.it), con le quali elett.te domicilia in Napoli, alla via Caracciolo, n. 15, dove è possibile trasmettere ogni eventuale comunicazione anche al seguente numero di fax: 081.682855

Il sottoscritto prof. Diego Rije, C.F. RJIDGI56E31F839L

Vi nomino e costituisco mie procuratori e difensori congiuntamente e disgiuntamente, nel presente giudizio conferendo Vi ogni più ampia facoltà ivi compresa quella di sottoscrivere il presente atto, proporre motivi aggiunti, memorie difensive e quant'altro possa occorrere in corso di causa dando sin d'ora per rato e fermo il Vs. operato. Eleggo domicilio con Voi in Napoli alla via Caracciolo n. 15.

Vi autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196.

CONTRO

- L'Ufficio Scolastico per la Regione Campania, in persona del Direttore Generale p.t.;
- Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro p.t.;


Visto per Autentica

PER L'ANNULLAMENTO PREVIA ADOZIONE

DELLE MISURE CAUTELARI PIU' IDONEE

- a) del decreto del Direttore Generale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca prot. n. AOODRCA.3355 del 01.04.2015, di rettifica della graduatoria generale di merito pubblicata il 18.12.2014 del concorso a dirigente scolastico indetto con decreto del Direttore Generale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 13.07.2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale IV serie

N. Prot.



TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CAMPANIA

2-0 MAG 2015

speciale n. 56 del 15.07.2011, per la copertura di n. 2386 posti complessivi di dirigente scolastico dei ruoli regionali della scuola primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e per le istituzioni scolastiche educative, in parte qua vede il ricorrente collocato al 145° posto con punteggio totale di 75,30 e punteggio di punti 3,20 per titoli culturali e punti 0,10 per titoli professionali:

- b) della scheda di valutazione del candidato della Commissione di concorso, depositata in giudizio il 09.03.2015, contenente la valutazione dei titoli culturali e professionali del ricorrente;
- c) dei verbali n. 2 e n. 7 della Commissione del concorso, depositati in giudizio il 09.03.2015, contenenti i criteri predeterminati per la valutazione dei titoli di cui alla tabella allegata al bando di concorso;
- d) nonché di ogni altro atto di ogni altro atto o provvedimento preordinato, presupposto, conseguente o comunque connesso, in quanto lesivo degli interessi del ricorrente.

FATTO

Con ricorso ritualmente notificato in data 16.02.2015 e depositato in data 20.02.2015, il prof. Rije impugnava la graduatoria generale di merito relativa al reclutamento dei dirigenti scolastici dei ruoli regionali – nella parte in cui non attribuisce al ricorrente il maggior punteggio ritenuto corretto, nonché i verbali della Commissione di concorso, di estremi e contenuto sconosciuti, di valutazione del candidato e di predeterminazione dei criteri per la valutazione dei titoli.

In data 05.03.2015, si costituivano in giudizio il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e l'Ufficio Scolastico per la Regione Campania.

In data 09.03.2015, l'Avvocatura Distrettuale dello Stato depositava in giudizio la scheda di valutazione del candidato del 23.09.2014, ed i verbali nn. 2 e 7 contenenti i criteri preordinati alla valutazione dei titoli suscettibili di attribuzione del punteggio.

Da ultimo, a seguito dei numerosi reclami pervenuti in relazione ad errori materiali nell'attribuzione dei punteggi per titoli culturali e professionali, con decreto del Direttore Generale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca prot. n. AOODRCA.3355 del 01.04.2015, il MIUR rettificava la graduatoria generale di merito della procedura concorsuale pubblicata in data 18.12.2015.

La documentazione prodotta conferma la fondatezza delle censure di ricorso, rimarcando la multiforme illegittimità che inficia l'operato dell'Organo tecnico, e la superficialità del momento istruttorio preordinato alla individuazione dei titoli suscettibili di positiva valutazione ed incremento del punteggio.

È dimostrato che la Commissione di concorso ha optato per una irragionevole, quanto illogica soluzione restrittiva nella applicazione delle previsioni contenute nel bando, nonché l'assoluta assenza di congrua motivazione in relazione all'estromissione dei titoli dal novero di quelli passibili di incremento del punteggio.

Ne è prova, del resto, quanto riportato nel verbale n. 7 della commissione di concorso, laddove si legge che *"per le fattispecie in cui la documentazione*

prodotta non conduca ad un univoco riconoscimento del titolo e ad indubbia corrispondenza tra quest'ultimo ed il dettato del bando (...), la Commissione non assegnerà alcun punteggio".

Nella specie, il ricorrente ha autocertificato e documentato il possesso di diploma di specializzazione, specificando che il corso ha avuto durata triennale conseguito con esame finale in data 11.04.1992 con voti 46/50 presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II; titolo che, per caratteristiche, struttura e contenuti, va ricondotto al titolo contemplato dalla lettera b) della tabella – dottorato di ricerca.

Dalla lettura dei verbali depositati in atti è evidente che la Commissione ha radicalmente omissso di predeterminare i criteri di valutazione dei titoli contemplati dalla lettera b) della tabella allegata al bando di concorso, ovvero di indicare i presupposti e le ragioni sottese al giudizio negativo con specifico riferimento alla posizione del candidato.

La corretta applicazione della previsione della *lex specialis* imponeva, dunque, ai fini della attribuzione del punteggio alla commissione l'obbligo di non soffermarsi e/o limitare la valutabilità del titolo sul dato formalistico o nominalistico, ma valutare quei titoli che contenutisticamente fossero, per tipologia di corsi e di prove di esame, riferibili alla formazione post universitaria del dottorato di ricerca.

Il ricorrente ha, altresì, documentato il possesso di diploma di perfezionamento in "Restauro dei monumenti", conseguito all'esito di un corso di durata biennale conclusosi con esame individuale finale in data 28.03.1986, titolo valutabile ai sensi della lettera f) della tabella.

Esigenze di logica e ragionevolezza, desumibili dalla stessa formulazione letterale delle previsioni del bando, imponevano di ritenere pienamente valutabili anche i titoli post lauream conseguiti ante riforma post universitaria, privi, pertanto, di quantificazione della durata del corso in un numero di CFU predeterminato.

All'art. 4 del decreto direttoriale prot. AOODRCA.9460 del 30.12.2012 si precisa, infatti, che: *"specificamente per i titoli culturali è necessario dichiarare anche la data e l'anno accademico in cui sono stati conseguiti"*.

L'obbligo imposto dalla direzione scolastica regionale ha un'unica finalità e, segnatamente, discernere e ritenere ugualmente valutabili, quindi, i titoli culturali post universitari conseguiti dai candidati partecipanti a selezione ante e post riforma universitaria.

Il dato trova inequivoca conferma nell'art. 3 della *lex specialis* che riconosce la piena valutabilità dei titoli di *"laurea conseguiti in base al precedente ordinamento"*, quale requisito di ammissione alla procedura concorsuale.

E tanto, *maxime* laddove – come nel caso in esame – il corso abbia avuto una durata biennale, tenendo conto che la quantità media di impegno complessivo di apprendimento svolto in un anno è fissato convenzionalmente in sessanta crediti ai sensi dell'art. 8 del D.M. 270/2004.

Il che rende suscettibile di attribuzione di punti 1 al titolo dichiarato dal ricorrente, così come previsto dalla stessa previsione del bando, in quanto

conseguito all'esito di un corso di durata biennale conclusosi con esame individuale finale ante riforma post lauream.

Gli stessi criteri adottati dalla Commissione di concorso rassicurano della correttezza delle considerazioni esposte, laddove, con riferimento ai corsi di master, prevedono che, in quanto titolo accademico di secondo grado rilasciato al completamento di un corrispondente corso di studio di durata annuale, *"è implicito che l'allievo abbia frequentato 1500 ore ed abbia conseguito 60 CFU (...)". Pertanto, la sola dichiarazione/certificazione di aver conseguito un master di I o II livello, anche priva di precisazione sul numero di ore di lavoro complessivo e di CFU conseguiti, è sufficiente per l'attribuzione del punteggio ad esso riconosciuto dal bando*" (cfr. verbale n. 7 della Commissione).

Alcun criterio valutativo risulta, invece, predeterminato con riferimento al punto g) della tabella, che contempla la valutabilità, quale titolo culturale, della partecipazione a corsi di formazione della durata di non meno di 20 ore organizzati da soggetti qualificati e/o accreditati, ivi comprese le scuole, su temi riguardanti la progettazione, l'organizzazione e la gestione delle istituzioni scolastiche autonome.

L'omessa valutazione di tali titoli, pienamente valutabili nella corretta applicazione delle previsioni contenute nel bando, aggrava l'illegittimità dell'operato della Commissione, acclarando la superficialità del momento istruttorio.

E tanto, in difetto di motivazione, colora di superficialità le valutazioni effettuate.

La inadeguatezza, *recte*, assenza di criteri predeterminati di valutazione dei titoli e l'assenza di motivazione che correda l'estromissione di titoli dal novero di quelli passibili di valutazione e di incremento del punteggio costituiscono - e fermi i profili di illegittimità censurati con il ricorso introduttivo - gli ulteriori profili di illegittimità che fondano i presenti motivi aggiunti e l'unità richiesta cautelare affidati alle seguenti considerazioni in

DIRITTO

1. VIOLAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO DI CUI AL
DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE PER IL
PERSONALE SCOLASTICO UFF. II DEL MIUR -
VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN MATERIA DI
PROCEDURE CONCORSUALI - VIOLAZIONE ART. 6 E ART.
12 DEL DPR 487/1994 - VIOLAZIONE DEL GIUSTO
PROCEDIMENTO - ECCESSO DI POTERE - OMESSA
PREDETERMINAZIONE E PUBBLICIZZAZIONE DEI
CRITERI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI - VIOLAZIONE
ART. 3 L. N. 241/90

La documentazione versata in atti dall'amministrazione scolastica conferma l'illogicità ed indeterminatezza, *recte*, assenza dei criteri di valutazione dei titoli predisposti dalla Commissione esaminatrice, già censurate con il ricorso introduttivo.

Come anticipato in punto di fatto, la tabella di valutazione dei titoli contempla più titoli suscettibili di valutazione e di conseguente attribuzione del punteggio nella quantificazione data dalla *lex specialis*.

Il che imponeva alla Commissione, previamente alla fase di concreta valutazione dei titoli ed attribuzione dei punteggi, di predeterminare i criteri preordinati alla identificazione della equiparazione tra titoli (lettera d) ovvero, a chiarire per l'ipotesi di cui alla lettera g) quali corsi di formazione fossero suscettibili di valutazione ed attribuzione del punteggio.

Dalla lettura dei verbali depositati in atti è evidente, inoltre, che la Commissione ha radicalmente omissso di predeterminare i criteri di valutazione dei titoli contemplati dalla lettera b) della tabella allegata al bando di concorso, ovvero di indicare i presupposti e le ragioni sottese al giudizio negativo in relazione ai titoli di cui alla lett. f), con specifico riferimento a quelli conseguiti ante riforma universitaria.

Con riferimento al criterio adottato in relazione ai titoli contemplati dalla lett. f), la Commissione ha ritenuto, infatti, di valutare solo i titoli corrispondenti a 1500 ore di lavoro e 60 CFU, assestandosi su una applicazione restrittiva delle previsioni del bando, omettendo di considerare tutti quei titoli di secondo grado, di durata almeno annuale con esame finale, ma privi della quantificazione in ore e crediti formativi in quanto conseguiti ante riforma post universitaria.

L'omessa, corretta, valutazione dei titoli dichiarati dal ricorrente conferma, pertanto, che in sede di attribuzione del punteggio la Commissione ha limitato la valutazione dei titoli al solo, restrittivo, dato formalistico o nominalistico, omettendo di attribuire alcun punteggio ai quei titoli che contenutisticamente fossero, per tipologia di corsi e di prove di esame, riferibili alla formazione post universitaria richiesta dal bando.

Pervero, il legislatore impone alle commissioni esaminatrici di darsi criteri che non si riducano a tautologiche formule, ma che siano le regole guida, predeterminate, quali parametri dei futuri giudizi.

Nel caso di specie, dunque, i restrittivi criteri adottati dall'organo tecnico sono illegittimi per violazione del "limite della logicità e ragionevolezza dei requisiti richiesti e della loro pertinenza e congruità a fronte dello scopo perseguito" (cfr. T.A.R. Lazio - Roma, sez. I, 19 gennaio 2012, n. 648).

Ne è prova, del resto, quanto riportato nel verbale n. 7 della commissione di concorso, laddove si legge che *"per le fattispecie in cui la documentazione prodotta non conduca ad un univoco riconoscimento del titolo e ad indubbia corrispondenza tra quest'ultimo ed il dettato del bando (...), la Commissione non assegnerà alcun punteggio"*.

La giurisprudenza amministrativa ha chiarito anche che le valutazioni della commissione esaminatrice non precludono in alcun modo la piena tutela innanzi al giudice amministrativo (in tal senso, le decisioni della Corte Costituzionale, sent. 20/2009 e ord. 78/2009), che può, pertanto, esaminare: se i criteri siano coerenti o non siano, di contro, irragionevolmente restrittivi; se la motivazione data all'esito della singola valutazione evidenzi un travisamento delle premesse logico-giuridiche alla base dei criteri, o sia inficiata da elementi di contraddizione al suo interno; se il giudizio sintetico od il risultato numerico appaiano frutto di travisamento dei criteri posti o siano espressivi della adozione di criteri irragionevolmente restrittivi (cfr. Cassazione civile, sez. un., 21/06/2010, n. 14893; Consiglio di Stato, sez.

V, 22/01/2015, n. 284; Cons. Stato, Sez. VI, 11 febbraio 2011, n. 913;

Cons. Stato, Sez. V, 4 marzo 2011, n. 1398).

Nel caso di specie, è evidente l'illogicità e l'inadeguatezza dei criteri adottati dalla commissione di concorso, che ha prescelto una soluzione irragionevolmente restrittiva e non coerente con le previsioni del bando e con lo scopo perseguito dalle stesse.

Resta dimostrato un primo assorbente profilo di illegittimità della procedura valutativa dei titoli per tutte le censure sollevate con il presente mezzo.

**2. VIOLAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO DI CUI AL
DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE PER IL
PERSONALE SCOLASTICO UFF. II DEL MIUR -
VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN MATERIA DI
PROCEDURE CONCORSUALI - VIOLAZIONE ART. 6 E ART.
12 DEL DPR 487/1994 - VIOLAZIONE DEL GIUSTO
PROCEDIMENTO - ECCESSO DI POTERE - OMESSA
PREDETERMINAZIONE E PUBBLICIZZAZIONE DEI
CRITERI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI - VIOLAZIONE
ART. 3 L. N. 241/90**

Nel caso che occupa, la Commissione ha optato per una illogica, lacunosa valutazione dei titoli dichiarati e documentati dai candidati, incomprensibilmente assestata su una applicazione restrittiva delle clausole del bando.

L'attribuzione di un punteggio meramente numerico, unico e globale, congiunta alla immotivata estromissione valutativa di titoli ritualmente dichiarati e documentati, aggrava l'illegittimità dell'operato del concorso.

“con la conseguenza che sono illegittime le valutazioni fatte in modo globale, senza motivazione e con l'attribuzione di un unico punteggio” (cfr. C.d.S., sez. IV, 23.11.1995, n. 950; id. V, 25.05.1985, n. 224; C.d.S., sez. V, 06.03.1981, n. 79; Tar Liguria, Genova, sez. II, 27.07.2006, n. 833; C.d.S., sez. V, 22.02.2011, n. 1091).

Va censurato, pertanto, l'operato della commissione per violazione delle regole di trasparenza, correttezza e buona fede nella gestione della fase valutativa dei titoli, nonché la palese illogicità e incoerenza e contraddittorietà dei differenti criteri adottati in relazione alla valutabilità dei titoli post universitari di secondo grado.

Si precisa, infatti, che l'art. 3 della *lex specialis* riconosce la piena valutabilità dei titoli di *“laurea conseguiti in base al precedente ordinamento”*, quale requisito di ammissione alla procedura concorsuale.

Con riferimento poi ai corsi di master, la stessa commissione, nel dettare i criteri di valutazione dei titoli culturali, stabilisce che, in quanto titoli accademici di secondo grado rilasciati al completamento di un corrispondente corso di studio di durata annuale, *“è implicito che l'allievo abbia frequentato 1500 ore ed abbia conseguito 60 CFU (...) Pertanto, la sola dichiarazione/certificazione di aver conseguito un master di I o II livello, anche priva di precisazione sul numero di ore di lavoro complessivo e di CFU conseguiti, è sufficiente per l'attribuzione del punteggio ad esso riconosciuto da bando”* (cfr. verbale n. 7 della Commissione).

Di contro, per i titoli contemplati dalla lettera f), la commissione ha richiesto l'espressa indicazione del numero di ore di lavoro (1500) e di crediti formativi (60) conseguiti, ritenendo non suscettibili di positiva

valutazione i corsi che abbiano comunque avuto durata annuale e finanche durata biennale e triennale, con superamento di esame finale.

È palese la illogicità dei criteri predeterminati dall'organo tecnico in relazione a titoli di identico valore inspiegabilmente non equiparati ai fini dell'attribuzione del punteggio dall'organo tecnico del concorso.

Invero, alla data di predisposizione del bando di concorso e di regolamentazione della procedura, inerente specificamente la valutazione dei titoli, l'amministrazione era consapevole della possibilità di partecipazione alla procedura di candidati in possesso di titoli di specializzazione conseguiti ante riforma degli ordinamenti universitari.

Titoli, in quanto tali, non coordinati alla attribuzione di crediti formativi e né subordinati alla partecipazione ad attività corsuali predefinite in 1500 ore.

È di tutta evidenza che, nella corretta applicazione della tabella di valutazione dei titoli, la commissione del concorso doveva limitare e/o condizionare la valutazione dei titoli contemplati alla lettera f) alla mera durata corsuale, elidendo il dato del numero dei crediti formativi e delle ore di lavoro.

Aver condizionato la valutabilità ad ambedue i presupposti equivale a ritenere valutabile come titolo di specializzazione solo ed esclusivamente i titoli conseguiti post riforma post universitaria, con evidente violazione del bando di concorso ed illogica soluzione che porta a diversificare ingiustamente situazioni identiche sotto il profilo del dato culturale del titolo posseduto.

Ne discende un ulteriore profilo di illegittimità dell'operato dell'organo tecnico.

3. VIOLAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO DI CUI AL
DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE PER IL
PERSONALE SCOLASTICO UFF. II DEL MIUR -
VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN MATERIA DI
PROCEDURE CONCORSUALI - VIOLAZIONE ART. 6 E ART.
12 DEL DPR 487/1994 - VIOLAZIONE ART. 6 DPR 140 DEL
10.07.2008 - VIOLAZIONE DEL D.M. 270/2004 - VIOLAZIONE
L. N. 43/2005 - VIOLAZIONE DPR N. 162/1982 E L. N. 341/1990 -
VIOLAZIONE DPR 382/1980 - ECCESSO DI POTERE -
OMESSA ED ERRONEA ISTRUTTORIA - INESISTENZA DEI
PRESUPPOSTI - IRRAGIONEVOLEZZA - VIOLAZIONE ART.
3 L. N. 241/90 E ART. 97 COST.

Il ricorrente ha autocertificato e documentato il possesso di diploma di specializzazione conseguito con esame finale in data 11.04.1992 con voti 46/50 presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II.

Il corso post universitario, di durata triennale, si è concluso per ciascuna annualità con il superamento di un gruppo di esami ed esame finale secondo l'ordinamento ante riforma post universitaria.

Priva di pregio è, pertanto, l'affermazione contenuta nella nota dell'Ufficio scolastico regionale depositata in atti secondo cui il ricorrente non avrebbe specificato né la durata, né il numero di crediti conseguiti il relazione al titolo conseguito.

Il diploma posseduto dal ricorrente, se valutato in relazione ai contenuti ed in base ai parametri di cui all'art. 74 del DPR 382/1980 - rubricato "riconoscimenti ed equipollenze" - e, più in particolare, alle caratteristiche proprie del corso di dottorato (strutture, ordinamento, attività di studio e di ricerca, annualità) non può che sortire l'effetto della riconducibilità al titolo previsto dalla lettera b) della tabella, se non incorrendo nella illogica conclusione della assoluta improduttività di effetti del titolo culturale post universitario in possesso del ricorrente.

E tanto *maxime* laddove si consideri che alcun criterio di valutazione è stato adottato dalla commissione in ordine a i titoli sub lettera b) - dottorati di ricerca.

Il bando, infatti, consente l'attribuzione di 2 punti, relazionandoli genericamente al dottorato di ricerca, senza ulteriori specificazioni.

La commissione del concorso, omettendo di attribuire alcun punteggio al corso documentato dal ricorrente, ha operato sulla base di un criterio formale e nominalistico dei titoli documentati, così violando un principio di conio giurisprudenziale più volte ribadito: *"l'assegnazione del punteggio, correlativo ai corsi di cui trattasi, deve ispirarsi ad un criterio sostanziale e non formale-nominalistico, senza possibilità di introdurre distinzioni fra corsi caratterizzati da uguale durata (...) Solo l'indicata interpretazione sostanzialistica - ispirata al principio della conservazione dell'atto giuridico - consente quindi di superare quella che apparirebbe ingiustificata disparità di trattamento"* (cfr. *ex plurimis*, C.d.S., sez. VI, 20.12.2013, n. 6140; C.d.S., sez. VI, 17.07.2008, n. 3595; C.d.S., sez. VI,

23.04.2009, n. 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525 e 2528).

In particolare, come chiarito in fattispecie analoga dal Consiglio di Stato con decisione 2516 del 23.04.2009, si tratta di titoli che, conseguiti in corsi di durata triennale, risultano equiparati ai dottorati di ricerca.

E ciò sulla base di una opzione interpretativa sostanzialistica della tabella valutativa.

Invero, se come nel caso in esame la tabella dei titoli di valutazione menziona un titolo, senza specificazioni in ordine a tale categoria valutativa, l'errore in cui è incorsa la commissione si deve far discendere dalle regole dettate in via generale dall'art. 1376 c.c. e, segnatamente, dal principio di conservazione degli atti giuridici.

Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 6260 del 6 dicembre 2012, con riferimento alla problematica delle equipollenze tra titoli di studio richiesti per la partecipazione ai pubblici concorsi, ha rilevato anche che l'equipollenza fra titoli di studio in vista della partecipazione a pubblici concorsi può essere stabilita dalle norme, primarie o secondarie, ma non dall'amministrazione.

La clausola del bando, laddove genericamente qualifica valutabile il dottorato di ricerca, doveva essere interpretata, se non incorrendo in illegittimità della previsione stessa, nel senso di ritenere valutabili i titoli che, in termini di formazione, valore legale ed accrescimento culturale, risultassero in fatto equipollenti.

Pertanto, l'arresto deciso dalla commissione, in difetto di un criterio predeterminato relativamente alla valutazione dei titoli contemplati dalla

lett. b) della tabella allegata alla *lex specialis*, sostanziantesi nella sola valutazione dei titoli formalmente denominati "dottorati di ricerca", concreta una illegittima soluzione interpretativa, in quanto illogicamente ed immotivatamente restrittiva ed adottata in violazione del criterio di equipollenza dei titoli.

Pertanto, la posizione del ricorrente va rivalutata in sede di giudizio di equipollenza sostanziale del diploma posseduto al dottorato di ricerca contemplato alla lettera b) della tabella del bando di concorso.

Ne deriva un ulteriore ed autonomo profilo di illegittimità degli atti qui impugnati per tutte le censure sollevate col presente mezzo.

**4. VIOLAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO DI CUI AL
DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE PER IL
PERSONALE SCOLASTICO UFF. II DEL MIUR -
VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN MATERIA DI
PROCEDURE CONCORSUALI - VIOLAZIONE ART. 6 E ART.
12 DEL DPR 487/1994 - VIOLAZIONE ART. 6 DPR 140 DEL
10.07.2008 - VIOLAZIONE DEL D.M. 270/2004 - VIOLAZIONE
L. N. 43/2005 - VIOLAZIONE DPR N. 162/1982 E L. N. 341/1990 -
ECCESO DI POTERE — OMESSA ED ERRONEA
ISTRUTTORIA - INESISTENZA DEI PRESUPPOSTI -
IRRAGIONEVOLEZZA - VIOLAZIONE ART. 3 L. N. 241/90 E
ART. 97 COST.**

Il ricorrente ha documentato il possesso di diploma di perfezionamento in "Restauro dei Monumenti" conseguito in data 28.03.1986 con esame

individuale finale e durata biennale legale presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II.

In particolare, il corso si è tenuto e concluso con il rilascio del titolo culturale post lauream prima della adozione del regolamento di cui al DM n. 270 del 22.10.2004.

Con riferimento al criterio adottato in relazione ai titoli contemplati dalla lett. f), la Commissione ha ritenuto di valutare solo i titoli corrispondenti a 1500 ore di lavoro e 60 CFU, assestandosi su una applicazione restrittiva delle previsioni del bando, omettendo di considerare tutti quei titoli di secondo grado, di durata almeno annuale con esame finale, ma privi della quantificazione in ore e crediti formativi in quanto conseguiti ante riforma post universitaria.

L'omessa, corretta, valutazione dei titoli dichiarati dal ricorrente conferma, pertanto, che in sede di attribuzione del punteggio la Commissione ha limitato la valutazione dei titoli al solo, restrittivo, dato formalistico o nominalistico, omettendo di attribuire alcun punteggio ai quei titoli che contenutisticamente fossero, per tipologia di corsi e di prove di esame, riferibili alla formazione post universitaria richiesta dal bando.

La corretta applicazione della norma - coerente con l'art. 8 del DM 270/2004, laddove è previsto che *"per ogni corso di studio è definita di norma una durata in anni proporzionale al numero totale di crediti di cui all'art. 7, tenendo conto che ad un anno corrispondono sessanta crediti"*, e con l'art. 5, laddove prevede che la quantità media di impegno complessivo di apprendimento svolto in un anno è fissato convenzionalmente in sessanta crediti - rende suscettibile di attribuzione di punti 1 ai titoli così come

enumerati dalla stessa previsione del bando, conseguiti all'esito di un corso di durata almeno annuale conclusosi con esame individuale finale.

Il dato trova inequivoca conferma nell'art. 3 della lex specialis che riconosce la piena valutabilità dei titoli di *"laurea conseguiti in base al precedente ordinamento"*, quale requisito di ammissione alla procedura concorsuale.

Ci si sofferma ancora sul dato testuale della lettera f) e si focalizza l'attenzione sulla *ratio* della previsione in parte qua viene utilizzata in relazione alla durata annuale la locuzione avverbiale "corrispondente" a 1500 ore e 60 crediti.

Del resto, nel verbale n. 7 la Commissione, nel dettare i criteri di valutazione dei titoli contemplati dalla lettera f) precisa che il candidato deve certificare/documentare che il titolo conseguito sia di durata annuale, - corrispondente a 1500 ore e 60 CFU secondo il nuovo ordinamento universitario -, e ottenuto con esame finale.

Esigenze di logica e ragionevolezza, desumibili dalla stessa formulazione letterale della previsione in commento, impongono di ritenere pienamente valutabili anche i titoli post lauream conseguiti ante riforma post universitaria.

Il regolamento contenuto nel D.M. 270/2004 all'art. 13, recante norme transitorie e finali, al comma 2 prevede che: *"le università adeguano i regolamenti didattici di ateneo alle disposizioni dei decreti ministeriali di cui all'art.10 recante la modifica delle classi di studio vigenti entro i termini stabiliti dai medesimi decreti sentita la CRUI"*

Al comma 5 è previsto che: *"a seguito dell'adozione dei regolamenti didattici di ateneo le università assicurano la conclusione dei corsi di studio e il rilascio dei relativi titoli secondo gli ordinamenti didattici previgenti"*.

La lettura delle disposizioni transitorie rassicura che la fase di adeguamento dei regolamenti didattici concernenti, fra gli altri, anche la tenuta dei corsi preordinati al conseguimento dei neo istituiti titoli – master - sia successiva alla conclusione dei corsi di perfezionamento frequentati dal ricorrente che, essendo stati svolti con durata biennale del corso, devono ritenersi in rapporto di equipollenza rispetto ai corsi corrispondenti a 1500 ore e 60 crediti.

Del resto, avalla la interpretazione data la circostanza che l'organizzazione dei corsi di formazione post universitaria e la relativa dimensione strutturale è rimessa alla autonomia degli atenei e l'obbligo di adeguamento contenuto nelle norme transitorie del DM 270/2004 attesta che, a tale data, gli atenei non avessero ancora all'unanimità adeguato l'organizzazione dei corsi alle disposizioni introdotte dal legislatore di riforma.

Resta dimostrato un ulteriore profilo di illegittimità delle valutazioni operate dall'Organo tecnico per tutte le censure formulate con il presente mezzo.

**5. VIOLAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO DI CUI AL
DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE PER IL
PERSONALE SCOLASTICO UFF. II DEL MIUR
VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN MATERIA DI**

PROCEDURE CONCORSUALI - VIOLAZIONE ART. 6 E ART.
 12 DEL DPR 487/1994 - VIOLAZIONE ART. 6 DPR 140 DEL
 10.07.2008 - VIOLAZIONE DEL D.M. 270/2004 - VIOLAZIONE
 L. N. 43/2005 - VIOLAZIONE DPR N. 162/1982 E L. N. 341/1990 -
 ECCESSO DI POTERE — OMESSA ED ERRONEA
 ISTRUTTORIA - INESISTENZA DEI PRESUPPOSTI -
 IRRAGIONEVOLEZZA - VIOLAZIONE ART. 3 L. N. 241/90 E
 ART. 97 COST.

Al punto g) della tabella è contemplata la valutabilità quale titolo culturale della partecipazione a corsi di formazione della durata di non meno di 20 su temi riguardanti la progettazione, l'organizzazione e la gestione delle istituzioni scolastiche autonome.

Il ricorrente ha dichiarato e successivamente autocertificato, nonché documentato la partecipazione a n. 8 corsi di formazione sui temi contemplati dalla lettera g) della tabella allegata al bando di concorso.

Incomprensibilmente, pur in presenza di candidato in possesso di un numero di attestati di partecipazione ai corsi di formazione superiore a 5, la commissione non ha assegnato il punteggio pieno, ma solo 0,20.

Dalla stessa scheda di valutazione versata in atti non è dato comprendere quali titoli siano stati ritenuti passibili di positiva valutazione e quali, invece, estromessi dall'attribuzione di punteggio.

L'attribuzione di un punteggio meramente numerico, unico e globale, congiunta alla immotivata estromissione valutativa di titoli ritualmente dichiarati e documentati, aggrava l'illegittimità dell'operato del concorso,
"con la conseguenza che sono illegittime le valutazioni fatte in modo

globale, senza motivazione e con l'attribuzione di un unico punteggio" (cfr. C.d.S., sez. IV, 23.11.1995, n. 950; id. V, 25.05.1985, n. 224; C.d.S., sez. V, 06.03.1981, n. 79; Tar Liguria, Genova, sez. II, 27.07.2006, n. 833; C.d.S., sez. V, 22.02.2011, n. 1091).

Sul punto, il Supremo Organo di Giustizia Amministrativa ha rilevato che: *"la commissione deve motivare in quale conto abbia tenuto i singoli elementi documentali, deve evidenziare quali di essi sia stato oggetto di un positivo apprezzamento e concorso all'attribuzione del punteggio e quale, invece, non sia stato considerato e per quale ragione"* (cfr. C.d.S., sez. III, 09.07.2013, n. 3642; Tar Campania, Napoli, sez. II, 15.06.2007, n. 6192; C.d.S., sez. VI, 30.03.2003, n. 2331).

Il che conferma l'illegittimità della decurtazione dei punteggi in difetto dei presupposti atti a validare le scelte cristallizzate solo nella graduatoria definitiva del concorso.

Si insiste per l'accoglimento del ricorso.

ISTANZA CAUTELARE

Le considerazioni che precedono provano la incontestabile illegittimità degli atti impugnati, fondando la prognosi di esito favorevole del presente giudizio.

Vi è, altresì, pregiudizio grave ed irreparabile che giustifica la richiesta di tutela cautelare atteso che la rivalutazione dei titoli, nella corretta applicazione delle previsioni del bando di concorso, comporterebbe incremento del punteggio conseguito dal ricorrente in misura tale da consentire a quest'ultimo l'inserimento nel range dei 101 candidati da

dichiarare vincitori della procedura concorsuale e da immettere in ruolo con
decorrenza dall'anno scolastico 2015/2016.

P.Q.M.

Previa sospensiva, accogliersi il ricorso ed i motivi aggiunti proposti con
ogni conseguente statuizione. Ai soli fini fiscali si dichiara che la presente
controversia ha valore indeterminato.

Avv. Maria Laura Lausadio

Avv. Antonia Dal Ponte

Antonia Dal Ponte

RELATA DI NOTIFICA L. 21/011994 N. 53


L'anno duemilaquindici il giorno 7 del mese di maggio ad istanza del ricorrente con il domicilio indicato in epigrafe, io sottoscritto avv. Maria Laura Rita Laudadio, con studio in Napoli alla Via F. Caracciolo n. 15 autorizzato dal Consiglio dell'Ordine con delibera del 16/10/2007 ad avvalermi della facoltà di notifica a norma dell'art. 7 della L. n. 53 del 21/01/94 previa annotazione al numero DA 86 A 88 ho notificato il ricorso che precede mediante spedizione a mezzo plico raccomandato a cura dell'Ufficio Postale di Napoli:

1) Al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del legale rapp.te, il Ministro p.t., presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, che lo difende *ope legis*, in Napoli alla via Diaz n. 11

Per vidimazione

Per autentica

avv. Maria Laura Rita Laudadio




2) All'Ufficio Scolastico Regionale della Campania, in persona del legale rapp.te, il Ministro p.t., presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, che lo difende *ope legis*, in Napoli alla via Diaz n. 11

Per vidimazione

Per autentica

avv. Maria Laura Rita Laudadio




3) Alla Prof.ssa Anna Errichiello, residente in Afragola, alla via Giovanni Amendola, 133

Per vidimazione

Per autentica

avv. Maria Laura Rita Laudadio



N. Raccomandata

76657953477-5



Posteitaliane

EP0795-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (ex. 14) Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA**

RICEVUTA

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO	
P. DI R. 1515 CL. AVVOCATURA DISTRETTO	
VIA A. DIAZ	
N° CIV. 11	
VIA / PIAZZA	N° CIV.
50134	11
C.A.P.	COMUNE
	NAPOLI
	PROV.

MITTENTE	
Avv. Maria Laura Rita Laudadio	
Via F. Caracciolo n. 15 - 80122 Napoli	
Tel. 081.7611047 - 683402 - fax 081.682855	
P.IVA 06676610634	
N° CIV.	
VIA / PIAZZA	N° CIV.
C.A.P.	COMUNE
	NAPOLI
	PROV.

SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI	<input checked="" type="checkbox"/> A.R.
Contrassegnare la casella interessata	

Fraz. 40079 Sez. 11 Operaz. 225
 la: AG 07/05/2015 17:40
 gr.: 74 Tariffa € 7.70 Affr. € 7.70
 agg.: AR
 Cod. 766546291017
 (accettazione manuale) TASSE

N. Raccomandata

76657953476-6



Posteitaliane

EP0795-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (ex. 14) Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA**

RICEVUTA

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO	
P. DI R. 1515 CL. AVVOCATURA DISTRETTO	
VIA A. DIAZ	
N° CIV. 11	
VIA / PIAZZA	N° CIV.
50134	11
C.A.P.	COMUNE
	NAPOLI
	PROV.


MITTENTE	
Avv. Maria Laura Rita Laudadio	
Via F. Caracciolo n. 15 - 80122 Napoli	
Tel. 081.7611047 - 683402 - fax 081.682855	
P.IVA 06676610634	
N° CIV.	
VIA / PIAZZA	N° CIV.
C.A.P.	COMUNE
	NAPOLI
	PROV.

SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI	<input checked="" type="checkbox"/> A.R.
Contrassegnare la casella interessata	

Fraz. 40079 Sez. 11 Operaz. 224
 Causale: AG 07/05/2015 17:37
 Peso gr.: 75 Tariffa € 7.70 Affr. € 7.70
 Serv. Agg.: AR
 Cod. 766546291040
 (accettazione manuale) TASSE

N. Raccomandata

76657953476-4



Posteitaliane

EP0795-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (ex. 14) Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA**

RICEVUTA

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO	
P. DI R. 1515 CL. AVVOCATURA DISTRETTO	
VIA GIOVANNI ARENDOLA	
N° CIV. 132	
VIA / PIAZZA	N° CIV.
50021	132
C.A.P.	COMUNE
	AFRAGOLA
	PROV.

MITTENTE	
Avv. Maria Laura Rita Laudadio	
Via F. Caracciolo n. 15 - 80122 Napoli	
Tel. 081.7611047 - 683402 - fax 081.682855	
P.IVA 06676610634	
N° CIV.	
VIA / PIAZZA	N° CIV.
C.A.P.	COMUNE
	NAPOLI
	PROV.

SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI	<input checked="" type="checkbox"/> A.R.
Contrassegnare la casella interessata	

Fraz. 40079 Sez. 11 Operaz. 226
 Causale: AG 07/05/2015 17:43
 Peso gr.: 74 Tariffa € 7.70 Affr. € 7.70
 Serv. Agg.: AR
 Cod. 766546291005
 (accettazione manuale) TASSE

CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO	MANCATA CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO	IRITIRO IN UFFICIO DEL PLICO NON RECAPITATO
<p>Dichiaro di aver ricevuto la raccomandata sopra indicata il <u>11/05/15</u></p> <p><input type="checkbox"/> Destinatario persona fisica (anche se dichiarata fallita)</p> <p><input type="checkbox"/> Destinatario persona giuridica (1)</p> <p><input type="checkbox"/> Curatore fallimentare (2)</p> <p><input type="checkbox"/> Domiciliatario (3)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Familiare convivente (4) <u>Tyler</u></p> <p><input type="checkbox"/> Addetto alla casa (5)</p> <p><input type="checkbox"/> Al servizio del destinatario addetto alla ricezione delle notificazioni (6)</p> <p><input type="checkbox"/> Portiere dello stabile in assenza del destinatario e delle persone abilitate (7)</p> <p><input type="checkbox"/> Delegato dal direttore del (8)</p> <p>..... di</p> <p><input type="checkbox"/> Delegato dal comandante del (corpo e reparto)</p> <p><u>Chierico</u> (firma del destinatario o della persona abilitata)</p> <p><input type="checkbox"/> Analfabeta <input type="checkbox"/> Impossibilitato a firmare</p> <p><input type="checkbox"/> Ritirato il plico firmando il solo registro di consegna</p> <p>Spedita comunicazione di avvenuta notifica (12) con raccomandata <u>11/05/15</u> del <u>Chierico</u> (data e firma dell'addetto al recapito)</p>	<p>PER RIFIUTO DEL DESTINATARIO</p> <p><input type="checkbox"/> del plico <input type="checkbox"/> di firmare il registro di consegna (9)</p> <p>PER RIFIUTO DELLA PERSONA ABILITATA</p> <p>Sig.</p> <p>in qualità di (10)</p> <p><input type="checkbox"/> del plico <input type="checkbox"/> di firmare il registro di consegna</p> <p><input type="checkbox"/> affisso avviso porta ingresso dello stabile in indirizzo (11)</p> <p><input type="checkbox"/> immesso avviso cassetta corrisp. dello stabile in indirizzo (11)</p> <p>PER TEMPORANEA ASSENZA DEL DESTINATARIO</p> <p>e mancanza <input type="checkbox"/> inidoneità <input type="checkbox"/> delle persone abilitate</p> <p><input type="checkbox"/> affisso avviso porta ingresso dello stabile in indirizzo (11)</p> <p><input type="checkbox"/> immesso avviso cassetta corrisp. dello stabile in indirizzo (11)</p> <p><input type="checkbox"/> PER IRREPERIBILITÀ DEL DESTINATARIO</p> <p>PLICO DEPOSITATO PRESSO L'UFFICIO</p> <p>spedita comunicazione di avvenuto deposito (13) con raccomandata n. del</p> <p>sottoscrizione data dell'addetto al recapito</p> <p>firma</p>	<p>data</p> <p>(firma del destinatario o di un suo delegato)</p> <p>(controfirma dell'impiegato postale)</p> <p>Bollo da apporre all'atto della consegna</p> <p>11-05-15</p> <p>(1) Qualità rivestita dal rappresentante legale.</p> <p>(2) Di Società per Azioni, in Accomandita per Azioni, a Responsabilità limitata.</p> <p>(3) Avvocato, procuratore legale, determinata persona, determinato ufficio.</p> <p>(4) Padre, moglie, nipote, ecc.</p> <p>(5) Domestico, collaboratore familiare, cameriere, cuoco, persona che conviva col destinatario "more uxorio", convivente addetto alla casa.</p> <p>(6) Segretario, dipendente, ecc.</p> <p>(7) Via, piazza, corso, n°.</p> <p>(8) Carcere, istituto ospedaliero, casa di riposo stabilimento, ecc.</p> <p>(9) Equivale al rifiuto del plico, che quindi non viene consegnato.</p> <p>(10) Vedi note</p> <p>(11) (4) (5) (6) (7) (8).</p> <p>(12) L'adempimento è prescritto soltanto nel caso di tentativo recapito al primo indirizzo.</p> <p>(13) Ai sensi dell'art. 7, legge n. 390/82 e successive modifiche.</p> <p>(13) Ai sensi dell'art. 8, legge n. 390/82 e successive modifiche.</p>

CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO	MANCATA CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO	RITIRO IN UFFICIO DEL PLICO NON RECAPITATO
<p>Dichiaro di aver ricevuto la raccomandata sopra indicata il <u>12/03/15</u></p> <p><input type="checkbox"/> Destinatario persona fisica (anche se dichiarata fallita)</p> <p><input type="checkbox"/> Destinatario persona giuridica</p> <p><input type="checkbox"/> Curatore fallimentare (2)</p> <p><input type="checkbox"/> Domiciliatario (3)</p> <p><input type="checkbox"/> Familiare convivente (4)</p> <p><input type="checkbox"/> Addetto alla casa (5)</p> <p><input type="checkbox"/> Al servizio del destinatario addetto alla ricezione delle notificazioni (6)</p> <p><input type="checkbox"/> Portiere dello stabile in assenza del destinatario e delle persone abilitate (7)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Delegato dal direttore del (8) _____ di _____</p> <p><input type="checkbox"/> Delegato dal comandante del (corpo e reparto) _____</p> <p><u>AVVOCATURA DELLO STATO</u> (firma del destinatario o della persona abilitata)</p> <p><input type="checkbox"/> Analfabeta <input type="checkbox"/> Impossibilitato a firmare</p> <p><input type="checkbox"/> Ritratto il plico firmando il solo registro di consegna</p>	<p>PER RIFIUTO DEL DESTINATARIO</p> <p><input type="checkbox"/> del plico <input type="checkbox"/> di firmare il registro di consegna (9)</p> <p>PER RIFIUTO DELLA PERSONA ABILITATA</p> <p>Sig. _____ in qualità di (10) _____</p> <p><input type="checkbox"/> del plico <input type="checkbox"/> di firmare il registro di consegna</p> <p><input type="checkbox"/> affisso avviso porta ingresso dello stabile in indirizzo (11)</p> <p><input type="checkbox"/> immesso avviso cassetta corrisp. dello stabile in indirizzo (11)</p> <p>PER TEMPORANEA ASSENZA DEL DESTINATARIO</p> <p>e mancanza <input type="checkbox"/> idoneità <input type="checkbox"/> delle persone abilitate</p> <p><input type="checkbox"/> affisso avviso porta ingresso dello stabile in indirizzo (11)</p> <p><input type="checkbox"/> immesso avviso cassetta corrisp. dello stabile in indirizzo (11)</p> <p><input type="checkbox"/> PER IRREPERIBILITÀ DEL DESTINATARIO</p> <p>PLICO DEPOSITATO PRESSO L'UFFICIO</p> <p>spedita comunicazione di avvenuto deposito (13) con raccomandata n. _____ del _____</p>	<p>data _____</p> <p>(firma del destinatario o di un suo delegato)</p> <p>(controfirma dell'impiegato postale)</p> <p>Bollo da apporre all'atto della consegna</p> <p>(1) Qualità rivestita dal rappresentante legale: _____</p> <p>(2) Di Società per Azioni, in Accomandita per Azioni, a Responsabilità limitata, _____</p> <p>(3) Avvocato, procuratore legale, determinata persona, determinato ufficio, _____</p> <p>(4) Padre, moglie, nipote, ecc. _____</p> <p>(5) Domestico, collaboratore familiare, cameriera, cuoco, persona che conviva col destinatario "more uxorio", convivente addetto alla casa, _____</p> <p>(6) Segretario, dipendente, _____</p> <p>(7) Via, piazza, corso, n°. _____</p> <p>(8) Carcere, istituto, ospedale, casa di riposo, stabilimento, ecc. _____</p> <p>(9) Equivale al rifiuto dal plico, che quindi non viene consegnato, _____</p> <p>(10) Vedi note (4) (5) (6) (7) (8).</p> <p>(11) L'adempimento è prescritto soltanto nel caso di tentativo recapito al primo indirizzo, _____</p> <p>(12) Ai sensi dell'art. 7, legge n. 330/82 e successive modifiche, _____</p> <p>(13) Ai sensi dell'art. 3, legge n. 850/82 e successive modifiche, _____</p>
<p>Spedita comunicazione di avvenuta notifica (12) con raccomandata n. <u>12515</u> del <u>10</u></p> <p>(data e firma dell'addetto al recapito)</p>	<p>sottoscrizione dell'addetto al recapito _____ data _____</p> <p>firma _____</p>	

Posteitaliane

Servizio Notificazioni Atti Giudiziali/Amministrativi

AVVISO DI RICEVIMENTO dell'atto spedito con raccomandata

76657953476-4

(Vedi avvertenze per gli uffici)

Mod.04100A - EP2054/EP2055 - Modello 23L - Ed.12/10 - St.1


NOT. AGG. RJE. R6844/15

AG



76684629100-5

Bollo dell'ufficio
di partenza



AVVERTENZE PER GLI UFFICI DI ACCETTAZIONE E DI DISTRIBUZIONE


L'ufficio di accettazione deve apporre il numero della raccomandata del plico nello spazio in alto a sinistra.
L'ufficio di distribuzione o di destinazione deve restituire in raccomandata il presente avviso.

Bollo dell'ufficio
di distribuzione


AVVISO DI RICEVIMENTO

da restituire a:

(compilare in stampatello maiuscolo)



Avv. Maria Laura Rita Landadio
Via F. Caracciolo n. 15 - 80122 Napoli
Tel. 081.7611047 - 683402 - fax 081.682855
PIVA 06676610634
marialauraritalandadio@avvocatinapoli.legalmail.it



Posteitaliane

Servizio Notificazioni Atti Giudiziali/Amministrativi

AVVISO DI RICEVIMENTO dell'atto spedito con raccomandata

76657953477-5

(Vedi avvertenze per gli uffici)

Mod.04100A - EP2054/EP2055 - Modello 23L - Ed.12/10 - St.1


NOT. AGG. RJE. R6844/15

AG



76684629101-7

Bollo dell'ufficio
di partenza



AVVERTENZE PER GLI UFFICI DI ACCETTAZIONE E DI DISTRIBUZIONE


L'ufficio di accettazione deve apporre il numero della raccomandata del plico nello spazio in alto a sinistra.
L'ufficio di distribuzione o di destinazione deve restituire in raccomandata il presente avviso.

Bollo dell'ufficio
di distribuzione


AVVISO DI RICEVIMENTO

da restituire a:

(compilare in stampatello maiuscolo)



Avv. Maria Laura Rita Landadio
Via F. Caracciolo n. 15 - 80122 Napoli
Tel. 081.7611047 - 683402 - fax 081.682855
PIVA 06676610634
marialauraritalandadio@avvocatinapoli.legalmail.it



Posteitaliane

Servizio Notificazioni Atti Giudiziali/Amministrativi

AVVISO DI RICEVIMENTO

dell'atto spedito con raccomandata

N 76657953478-6

(Vedi avvertenze per gli uffici)



Mod. 04/11/04 - EP208/41EP2085 - Modello 2/1 - Ed. 12/10 - SU 1.1

Not. AGG. 4015 RG 844/15

AG




76684629104-0

AVVERTENZE PER GLI UFFICI DI ACCETTAZIONE E DI DISTRIBUZIONE

L'ufficio di accettazione deve apporre il numero della raccomandata del plico nello spazio in alto a sinistra.
L'ufficio di distribuzione o di destinazione deve restituire la raccomandata il presente avviso.


Bollo dell'ufficio
di partenza



Bollo dell'ufficio
di distribuzione

AVVISO DI RICEVIMENTO
da restituire a:

(completare in stampatello maiuscolo)



Avv. Maria Rita Landolfi

Via F. Caracciolo n. 15 - 80122 Napoli

Tel. 081.7611047 - fax 081.682855


PIVA 06676610634

marialandolfi@avvocatiapellegrini.it



N. 01132/2015 REG.PROV.CAU.

N. 00844/2015 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 844 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Rije Diego, rappresentato e difeso dagli avv.ti Maria Laura Laudadio e Antonia Dal Ponte, elettivamente domiciliato presso gli stessi in Napoli alla via F. Caracciolo n. 15;

contro

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato Napoli, domiciliata per legge in Napoli, via Diaz, 11; Ufficio Scolastico Regionale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato Napoli, domiciliata per legge in Napoli, via Diaz, 11;

nei confronti di

Anna Errichiello; Iolanda Manco, rappresentato e difeso dagli avv. Maria Annunziata, Gaetano Paolino, Anna Pina Micuccio, con domicilio eletto presso Eugenio Pappa Monteforte in Napoli, Via Stendhal N.11;

per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, a) del decreto prot. n. AOODRCA.9248 del 18/12/2014, pubblicato in pari data con cui il direttore generale dell'Ufficio V della direzione generale dell'Ufficio Scolastico regionale per la Campania del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca, ai sensi dell'art. 15 del D.D.G. 13/7/2011, ha approvato la graduatoria generale di merito del concorso per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici per la scuola primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e per gli istituti educativi, nella parte in cui vede il ricorrente collocato al 145° posto con punteggio totale di 75,30 e punteggio di punti 3,20 per titoli culturali e punti 0,10 per titoli professionali; b) dei verbali della Commissione di concorso, mai comunicati o notificati, contenenti la valutazione dei titoli culturali e professionali del ricorrente; c) della tabella di valutazione dei titoli del ricorrente; nonché di ogni altro atto comunque presupposto, connesso o consequenziale;

nonché, con motivi aggiunti depositati in data 20.05.2015, d) del decreto del direttore generale prot. n. AOODRCA.3355 dell'1/04/2015, con cui è stata rettificata la graduatoria di merito pubblicata in data 18.12.2014, nella parte in cui vede il ricorrente collocato al 145° posto con punteggio totale di 75,30 e punteggio di punti 3,20 per titoli culturali e punti 0,10 per titoli professionali; e) della scheda di valutazione del candidato, depositata in giudizio in data 09.03.2015, contenenti la valutazione dei titoli culturali e professionali del ricorrente; f) dei verbali nn. 2 e 7 della commissione, depositati in giudizio in data 09.03.2015, contenenti i criteri di valutazione dei titoli culturali e professionali dei candidati.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Ufficio Scolastico Regionale della Campania e del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e di Iolanda Manco;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2015 il dott. Guglielmo Passarelli Di Napoli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato che, ad un sommario esame, l'istanza cautelare appare fondata sotto il profilo del fumus boni iuris, atteso che è stato documentato il possesso e l'allegazione di titoli (in particolare, un master ed un corso di formazione) che non sembrano essere stati affatto valutati dall'Amministrazione resistente;

Ritenuto che le esigenze cautelari possano essere soddisfatte ordinando all'Amministrazione resistente il riesame dei titoli specificamente indicati nel ricorso;

Sussistono giusti motivi, attesa la peculiarità della questione, per compensare interamente tra le parti le spese della fase cautelare.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta)

Accoglie e per l'effetto:

- a) ordina all'Amministrazione resistente il riesame dei titoli culturali, di servizio e professionali, nonché dei titoli di preferenza, specificamente indicati nel ricorso;
- b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 22.07.2015.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2015 con l'intervento dei magistrati:

Angelo Scafuri, Presidente

Guglielmo Passarelli Di Napoli, Consigliere, Estensore

Maria Barbara Cavallo, Primo Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 11/06/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Tar Campania Napoli – sez. IV - R.G. n. 844/2015 - Prof. Diego Rije c/ Ufficio Scolastico per la Regione Campania e/a

Integrazione del contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami, in esecuzione dell'ordinanza del T.A.R. Campania Napoli, Sez. IV, n. 4042/2015

Elenco controinteressati: Rasulo Margherita, Sommella Giovanna, Barbuto Emiliano, Pappalardo Antonella, Musello Carmela, Schiattarella Francesca, Lastoria Rosa, Di Lorenzo Giulia, De Luca Rossella, Esposito Chiara, Varriale Vincenzo, Adinolfi Filomena, D'alterio Raffaele, Tafuro Mariarita, Casalino Elena, Naddeo Claudio, Gervasio Rocco, Tramontano Genoveffa Rosaria, Russo Ida, Sapone Antonietta, Di Blasi Emilia, Strollo Emilia, Lombardi Annalisa, Campagna Patrizia, Amato Mirella, D'isanto Tiziana, Portarapillo Antonietta, Ianniciello Giuseppe, Di Iorio Roberta, Trunfio Nicola, Vollaro Lucia, Russo Angela, Siciliano Sergio, Iervolino Maria, Irollo Daniela, Picariello Erika, Esca Rosa, Pesce Rosario, Testa Letizia, Marinelli Anna, Salvia Maria Luisa, De Rosa Vincenzo, Bosco Massimiliano, Mele Maria Grazia, Mola Claudio, Vinci Maria, Maiorano Antonio, Fornaro Anna, Buonocore Giovanni, Lenza Ida, Nugnes Giuseppina, Miro Adriana Maria Loredana, Tafuri Antonella, Satriano Milena, Nocera Filomena, Emmi Anita, Guerriero Maria Rosaria, Novi Daniela, Pellegrini Gabriella, Alfano Maria, Wirz Erminia, Pentone Anna Cristiana, Iadicicco Immacolata, Buonoconto Anna, Melucci Emelde, Esposito Domenico, Esposito Agata, Clemente Gabriella, Spalice Giovanni, Morese Rosalba, Mannarelli Carmela, Crisci Carmen, Tedeschi Olimpia, Casadio Vitalba, Esposito Fabiana, Errichiello Anna, Mango Giuliano, Rostan Benedetta, Petti Flavia, Valentino Donatella, Rullo Claudio, Cioffi Anna Maria, Urciuolo Giulia, Cosentino Concetta, Cirasuolo Domenica Raffaella, Mascoli Rosanna, Esposito Carmine, Belardo Maria Debora, Astarita Stefania, Buglione Angela, D'angelo Anna Maria, Valentino Gheta Maria, Graziano Paolo, Molinaro Maria, Vece Tania, De Luca Piero, Rosati Silvia, Renis Angela, Verrelli Carmela Maria, Ambrosio Donatella, Corvino Immacolata, Guida Alessandra, Esposito Clementina, Mello Paola, Esposito Gilda, De Maio Angelo, Commone Anna, Di Guida Giuseppina, Palmieri Antonio, Tancredi Maria Teresa, Luciano Pasqualina, De Ponte Rosalba, Napolitano Francesca, Pumpo Anna, Russo Giovanni, Borrelli Nicola,

Massimo Lucia, Simonelli Filomena, Cerone Gianpiero, Conte Maria Vitale Rosa, Cipriano Gerardo, Battista Maria Stella, De Masi Maddalena, Migaldi Paola, Viscariello Marlene, Di Maio Elisabetta, Manganaro Amelia, Pugliese Anna, Salvatore Maria, Masillo Palmira, D'aniello Tiziana, Marasco Monica, Palomba Raffaele, Coronella Rosaria, Valletta Jane, Petrucci Marina, Formisano Alessandra, Natalino Daniela, Sassi Monica, Cappiello Pasqua, Trapanese Raffaelina, Zullo Filomena, Matrone Rosalba.

La presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza n. 4042 del 28.07.2015 di integrazione del contraddittorio del Tar Campania Napoli, sez. IV, resa nel giudizio r.g. n. 844/2015.

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE SECONDA

Roma - Giovedì, 13 agosto 2015

Si pubblica il martedì,
il giovedì e il sabato

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

Le inserzioni da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale possono essere inviate per posta all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - Ufficio inserzioni G.U. in Via Salaria 1027 - 00138 Roma; in caso di pagamento in contanti, carta di credito o assegno circolare intestato all'Istituto, le inserzioni possono essere consegnate a mano direttamente al punto vendita dell'Istituto in Piazza G. Verdi 1 - 00198 Roma. L'importo delle inserzioni inoltrate per posta deve essere preventivamente versato sul c/c bancario intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. presso la Banca di Sassari, Largo di Santa Susanna, 124 - Roma (IBAN IT60 M056 7603 2000 0000 3001 578) oppure sul c/c postale n. 16715047 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - Roma.

FOGLIO DELLE INSERZIONI

SOMMARIO

ANNUNZI COMMERCIALI

Convocazioni di assemblea

CAMPANIA CREDITO - SOCIETÀ COOPERATIVA
DI GARANZIA COLLETTIVA FIDI

Convocazione di assemblea (T15AAA11050) Pag. 1

CENTROFIDI TERZIARIO SCPA

Convocazione di assemblea straordinaria e ordinaria (TC15AAA11036) Pag. 2

CONSORZIO MAISCOLTORI CEREALICOLTORI
DEL BASSO LIVENZA S.R.L.

Convocazione assemblea generale (TS15AAA11013) Pag. 2

G.I.A.T. S.P.A. - GRUPPO INDUSTRIALE ALIMEN-
TARI TENUTA

Convocazione di assemblea ordinaria (T15AAA11048) Pag. 1

ISTITUTO POPOLARE DEL SALENTO S.P.A.

Convocazione di assemblea (TC15AAA11056) Pag. 2

ISTITUTO POPOLARE DEL SALENTO S.P.A.

Convocazione di assemblea (TC15AAA11055) Pag. 2

LA FILIPPA S.R.L.

Convocazione di assemblea ordinaria (T15AAA11099) Pag. 1

PERSEVERANZA S.P.A. DI NAVIGAZIONE

Convocazione di assemblea (T15AAA11076) Pag. 1

Altri annunci commerciali

CASSA DI RISPARMIO DI PARMA E PIACENZA
S.P.A.

BANCA POPOLARE FRIULADRIA S.P.A.

CARIPARMA OBG S.R.L.

Avviso relativo a due cessioni di crediti pro soluto ai sensi dell'art. 58 del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 (come successivamente modificato, il "Testo Unico Bancario"). (T15AAB11095) Pag. 6

CASSA DI RISPARMIO DI PARMA E PIACENZA
S.P.A.

MONDOMUTUI CARIPARMA S.R.L.

Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi dell'art. 58 del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 (come successivamente modificato, il "Testo Unico Bancario"). (T15AAB11096) Pag. 8

CASSA DI RISPARMIO DI PARMA E PIACENZA
S.P.A.


MONDOMUTUI CARIPARMA S.R.L.

Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi dell'art. 58 del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 (come successivamente modificato, il "Testo Unico Bancario"). (T15AAB11097) Pag. 10

CONSUMER THREE S.R.L.

UNICREDIT S.P.A.

Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della legge numero 130 del 30 aprile 1999 ("Legge sulla Cartolarizzazione") e dell'articolo 58 del decreto legislativo numero 385 del 1° settembre 1993 (il "Testo Unico Bancario") nonché del provvedimento del garante della privacy del 18 gennaio 2007. (T15AAB11100) Pag. 11



La fusione sarà sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione di Telecom Italia S.p.A., ai sensi dell'art. 12 dello Statuto sociale e alle Assemblee di OFI Consulting S.r.l., di Emsa Servizi S.p.A. in liquidazione e di Telecom Italia Deutschland Holding GmbH previa approvazione del relativo progetto di fusione da parte dei rispettivi organi sociali, che saranno successivamente convocati.

Il presente avviso non ha l'effetto di integrare né di modificare i diritti dei possessori dei sopra citati Prestiti, che restano disciplinati dalla rispettiva documentazione di emissione, disponibile all'indirizzo internet www.telecomitalia.com

Telecom Italia S.p.A. -

Il presidente del consiglio di amministrazione
ing. Giuseppe Recchi

TS15AAB11014 (A pagamento).

ANNUNZI GIUDIZIARI

NOTIFICHE PER PUBBLICI PROCLAMI

T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI Sezione IV

Integrazione del contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami, in esecuzione dell'ordinanza del T.A.R. Campania Napoli, sez. IV, n. 4116/2015

La prof.ssa Anna Giugliano, rappresentata e difesa dagli avvocati Maria Laura Laudadio e Antonia Dal Ponte, ha proposto ricorso R.G. n. 988/2015 e successivi motivi aggiunti dinanzi al T.A.R. Campania-Napoli per ottenere l'annullamento, previa sospensiva: della graduatoria generale di merito pubblicata il 18.12.2014 del concorso a dirigente scolastico indetto con Decreto del Direttore Generale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 13.07.2011, *in parte qua* vede la ricorrente collocata al 122° posto, con punteggio totale di 75,95, e punti 3,30 per titoli culturali, nonché punti 0,40 per titoli di servizio e professionali; dei verbali della Commissione di concorso, mai comunicati, contenenti la valutazione dei titoli della ricorrente e dei verbali della commissione contenenti i criteri predeterminati per la valutazione dei titoli (ricorso introduttivo); del decreto del Direttore Generale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca prot. n. AOODRCA.3355 del 01.04.2015, di rettifica della graduatoria generale di merito pubblicata il 18.12.2014 del concorso a dirigente scolastico, *in parte qua* vede la ricorrente collocata al 121° posto, con punteggio totale di 75,95 e punti 3,30 per titoli culturali, nonché punti 0,40 per titoli di servizio e professionali; della scheda di valutazione del candidato e dei verbali n. 2 e n. 7 della Commissione del concorso (motivi aggiunti). La ricorrente ha denunciato la mancata attribuzione del punteggio spettante sulla base dei titoli culturali posseduti, dichiarati e non valutati. Lo svolgimento del processo può essere seguito

consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it mediante l'inserimento del numero di registro generale del ricorso (R.G. n. 988/2015) nella seconda sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "Campania-Napoli" della Sezione "TAR" e l'udienza pubblica è fissata per il 16 dicembre 2015. Il testo integrale del ricorso può essere consultato sulla home page del sito internet dell'USR Campania - Napoli (www.campania.istruzione.it), accedendo al collegamento denominato "atti di notifica". I controinteressati, destinatari della notifica per pubblici proclami, sono i soggetti inseriti nella graduatoria generale di merito rettificata relativa al concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici D.D.G. del 13.07.2011 che ricoprono le posizioni dal n.1 al n. 123, come da elenco nominativo che segue e che, ove interessati, possono costituirsi: Rasulo Margherita, Sommella Giovanna, Barbuto Emiliano, Pappalardo Antonella, Musello Carmela, Schiattarella Francesca, Lastoria Rosa, Di Lorenzo Giulia, De Luca Rossella, Esposito Chiara, Varriale Vincenzo, Adinolfi Filomena, D'alterio Raffaele, Tafuro Mariarita, Casalino Elena, Naddeo Claudio, Gervasio Rocco, Tramontano Genoveffa Rosaria, Russo Ida, Sapone Antonietta, Di Blasi Emilia, Strollo Emilia, Lombardi Annalisa, Campagna Patrizia, Amato Mirella, D'isanto Tiziana, Portarapillo Antonietta, Ianniciello Giuseppe, Di Iorio Roberta, Trunfio Nicola, Vollaro Lucia, Russo Angela, Siciliano Sergio, Iervolino Maria, Irollo Daniela, Picariello Erika, Esca Rosa, Pesce Rosario, Testa Letizia, Marinelli Anna, Salvia Maria Luisa, De Rosa Vincenzo, Bosco Massimiliano, Mele Maria Grazia, Mola Claudio, Vinci Maria, Maiorano Antonio, Fornaro Anna, Buonocore Giovanni, Lenza Ida, Nugnes Giuseppina, Miro Adriana Maria Lorendana, Tafuri Antonella, Satriano Milena, Nocera Filomena, Emmi Anita, Guerriero Maria Rosaria, Novi Daniela, Pellegrini Gabriella, Alfano Maria, Wirz Erminia, Pentone Anna Cristiana, Iadicicco Immacolata, Buonoconia Anna, Melucci Emelde, Esposito Domenico, Esposito Agata, Clemente Gabriella, Spalice Giovanni, Morese Rosalba, Mannarelli Carmela, Crisci Carmen, Tedeschi Olimpia, Casadio Vitalba, Esposito Fabiana, Errichiello Anna, Mango Giuliano, Rostan Benedetta, Petti Flavia, Valentino Donatella, Rullo Claudio, Cioffi Anna Maria, Urciuolo Giulia, Cosentino Concetta, Cirasuolo Domenica Raffaella, Mascoli Rosanna, Esposito Carmine, Belardo Maria Debora, Astarita Stefania, Buglione Angela, D'angelo Anna Maria, Valentino Ghetta Maria, Graziano Paolo, Molinaro Maria, Vece Tania, De Luca Piero, Rosati Silvia, Renis Angela, Verrelli Carmela Maria, Ambrosio Donatella, Corvino Immacolata, Guida Alessandra, Esposito Clementina, Mello Paola, Esposito Gilda, De Maio Angelo, Commone Anna, Di Guida Giuseppina, Palmieri Antonio, Tancredi Maria Teresa, Luciano Pasqualina, De Ponte Rosalba, Napolitano Francesca, Pumpo Anna, Russo Giovanni, Borrelli Nicola, Massimo Lucia, Simonelli Filomena, Cerone Gianpiero, Conte Maria Vitale Rosa, Cipriano Gerardo.

avv. Maria Laura Laudadio

avv. Antonia Dal Ponte

T15ABA11045 (A pagamento).



T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI Sezione IV

Integrazione del contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami, in esecuzione dell'ordinanza del T.A.R. Campania Napoli, sez. IV, n. 4042/2015

Il prof. Diego Rije, rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Laura Laudadio e Antonia Dal Ponte, ha proposto ricorso R.G. n. 844/2015 e successivi motivi aggiunti dinanzi al T.A.R. Campania-Napoli per ottenere l'annullamento, previa sospensiva: della graduatoria generale di merito pubblicata il 18.12.2014 del concorso a dirigente scolastico indetto con Decreto del Direttore Generale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 13.07.2011, *in parte qua* vede il ricorrente collocato al 145° posto con punteggio totale di 75,30 e punti 3,20 per titoli culturali e punti 0,10 per titoli professionali, dei verbali della Commissione di concorso, mai comunicati, contenenti la valutazione dei titoli del ricorrente e dei verbali della commissione contenenti i criteri predeterminati per la valutazione dei titoli (ricorso introduttivo); del decreto del Direttore Generale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca prot. n. AOODRCA.3355 del 01.04.2015, di rettifica della graduatoria generale di merito pubblicata il 18.12.2014 del concorso a dirigente scolastico, *in parte qua* vede il ricorrente collocato al 145° posto con punteggio totale di 75,30 e punti 3,20 per titoli culturali e punti 0,10 per titoli professionali; della scheda di valutazione del candidato e dei verbali n. 2 e n. 7 della Commissione del concorso (motivi aggiunti). Il ricorrente ha denunciato la mancata attribuzione del punteggio spettante sulla base dei titoli culturali posseduti, dichiarati e non valutati. Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it mediante l'inserimento del numero di registro generale del ricorso (R.G. n. 844/2015) nella seconda sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "Campania-Napoli" della Sezione "TAR" e l'udienza pubblica è fissata per il 16 dicembre 2015. Il testo integrale del ricorso può essere consultato sulla home page del sito internet dell'USR Campania - Napoli (www.campania.istruzione.it), accedendo al collegamento denominato "atti di notifica". I controinteressati, destinatari della notifica per pubblici proclami, sono i soggetti inseriti nella graduatoria generale di merito rettificata relativa al concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici D.D.G. del 13.07.2011 che ricoprono le posizioni dal n.1 al n. 146, come da elenco nominativo che segue e che, ove interessati, possono costituirsi: Rasulo Margherita, Sommella Giovanna, Barbutto Emiliano, Pappalardo Antonella, Musello Carmela, Schiattarella Francesca, Lastoria Rosa, Di Lorenzo Giulia, De Luca Rossella, Esposito Chiara, Varriale Vincenzo, Adinolfi Filomena, D'alterio Raffaele, Tafuro Mariarita, Casalino Elena, Naddeo Claudio, Gervasio Rocco, Tramontano Genoveffa Rosaria, Russo Ida, Sapone Antonietta, Di Blasi Emilia, Strollo Emilia, Lombardi Annalisa, Campagna Patrizia, Amato Mirella, D'isanto Tiziana, Portarapillo Antonietta, Ianniciello Giuseppe, Di Iorio Roberta, Trunfio Nicola, Vollaro Lucia, Russo Angela, Siciliano Sergio, Iervolino Maria, Irollo Daniela, Picariello Erika, Esca Rosa, Pesce Rosario Testa Letizia, Marinelli Anna, Salvia Maria Luisa, De Rosa Vincenzo, Bosco Mas-

similiano, Mele Maria Grazia, Mola Claudio, Vinci Maria, Maiorano Antonio, Fornaro Anna, Buonocore Giovanni, Lenza Ida, Nuges Giuseppina, Miro Adriana Maria Lore-dana, Tafuri Antonella, Satriano Milena, Nocera Filomena, Emmi Anita, Guerriero Maria Rosaria, Novi Daniela, Pellegrini Gabriella, Alfano Maria, Wirz Erminia, Pentone Anna Cristiana, Iadicicco Immacolata, Buonocento Anna, Melucci Emelde, Esposito Domenico, Esposito Agata, Clemente Gabriella, Spalice Giovanni, Morese Rosalba, Mannarelli Carmela, Crisci Carmen, Tedeschi Olimpia, Casadio Vitalba, Esposito Fabiana, Errichiello Anna, Mango Giuliano, Rostan Benedetta, Petti Flavia, Valentino Donatella, Rullo Claudio, Cioffi Anna Maria, Urciuolo Giulia, Cosentino Concetta, Cirsuolo Domenica Raffaella, Mascoli Rosanna, Esposito Carmine, Belardo Maria Debora, Astarita Stefania, Buglione Angela, D'angelo Anna Maria, Valentino Gheta Maria, Graziano Paolo, Molinaro Maria, Vece Tania, De Luca Piero, Rosati Silvia, Renis Angela, Verrelli Carmela Maria, Ambrosio Donatella, Corvino Immacolata, Guida Alessandra, Esposito Clementina, Mello Paola, Esposito Gilda, De Maio Angelo, Commone Anna, Di Guida Giuseppina, Palmieri Antonio, Tancredi Maria Teresa, Luciano Pasqualina, De Ponte Rosalba, Napolitano Francesca, Pumpo Anna, Russo Giovanni, Borrelli Nicola, Massimo Lucia, Simonelli Filomena, Cerone Gianpiero, Conte Maria Vitale Rosa, Cipriano Gerardo, Battista Maria Stella, De Masi Maddalena, Migaldi Paola Viscariello Marlene, Di Maio Elisabetta, Manganaro Amelia, Pugliese Anna, Salvatore Maria, Masillo Palmira, D'aniello Tiziana, Marasco Monica, Palomba Raffaele, Coronella Rosaria, Valletta Jane, Petrucci Marina, Formisano Alessandra, Natalino Daniela, Sassi Monica, Capiello Pasqua, Trapanese Raffaelina, Zullo Filomena, Matrone Rosalba.

avv. Maria Laura Laudadio

avv. Antonia Dal Ponte

T15ABA11046 (A pagamento).

T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI Sezione IV

Integrazione del contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami, in esecuzione dell'ordinanza del T.A.R. Campania Napoli, sez. IV, n. 4118/2015

La prof.ssa Chiara Stella Serrato, rappresentata e difesa dagli avvocati Maria Laura Laudadio e Antonia Dal Ponte, ha proposto ricorso R.G. n. 1011/2015 e successivi motivi aggiunti dinanzi al T.A.R. Campania-Napoli per ottenere l'annullamento, previa sospensiva: della graduatoria generale di merito pubblicata il 18.12.2014 del concorso a dirigente scolastico indetto con Decreto del Direttore Generale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 13.07.2011, *in parte qua* vede la ricorrente collocata al 174° posto, con punteggio totale di 74,90 e punti 4,10 per titoli culturali e 0,80 per titoli professionali; dei verbali della Commissione di concorso, mai comunicati, contenenti la valutazione dei titoli della ricorrente e dei verbali della



commissione contenenti i criteri predeterminati per la valutazione dei titoli (ricorso introduttivo); del decreto del Direttore Generale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca prot. n. AOODRCA.3355 del 01.04.2015, di rettifica della graduatoria generale di merito pubblicata il 18.12.2014 del concorso a dirigente scolastico, *in parte qua* vede la ricorrente collocata al 175° posto, con punteggio totale di 74.90 e punti 4,10 per titoli culturali e 0,80 per titoli professionali; della scheda di valutazione del candidato e dei verbali n. 2 e n. 7 della Commissione del concorso (motivi aggiunti). La ricorrente ha denunciato la mancata attribuzione del punteggio spettante sulla base dei titoli culturali posseduti, dichiarati e non valutati. Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it mediante l'inserimento del numero di registro generale del ricorso (R.G. n. 1011/2015) nella seconda sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "Campania-Napoli" della Sezione "TAR" e l'udienza pubblica è fissata per il 16 dicembre 2015. Il testo integrale del ricorso può essere consultato sulla home page del sito internet dell'USR Campania - Napoli (www.campania.istruzione.it), accedendo al collegamento denominato "atti di notifica". I controinteressati, destinatari della notifica per pubblici proclami, sono i soggetti inseriti nella graduatoria generale di merito rettificata relativa al concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici D.D.G. del 13.07.2011 che ricoprono le posizioni dal n.1 al n. 176, come da elenco nominativo che segue e che, ove interessati, possono costituirsi: Rasulo Margherita, Sommella Giovanna, Barbuto Emiliano, Pappalardo Antonella, Musello Carmela, Schiattarella Francesca, Lastoria Rosa, Di Lorenzo Giulia, De Luca Rossella, Esposito Chiara, Varriale Vincenzo, Adinolfi Filomena, D'alterio Raffaele, Tafuro Mariarita, Casalino Elena, Naddeo Claudio, Gervasio Rocco, Tramontano Genoveffa Rosaria, Russo Ida, Sapone Antonietta, Di Blasi Emilia, Strollo Emilia, Lombardi Annalisa, Campagna Patrizia, Amato Mirella, D'isanto Tiziana, Portarapillo Antonietta, Ianniciello Giuseppe, Di Iorio Roberta, Trunfio Nicola, Vollaro Lucia, Russo Angela, Siciliano Sergio, Iervolino Maria, Irollo Daniela, Picariello Erika, Esca Rosa, Pesce Rosario Testa Letizia, Marinelli Anna, Salvia Maria Luisa, De Rosa Vincenzo, Bosco Massimiliano, Mele Maria Grazia, Mola Claudio, Vinci Maria, Maiorano Antonio, Fornaro Anna, Buonocore Giovanni, Lenza Ida, Nugnes Giuseppina, Miro Adriana Maria Loredana, Tafuri Antonella, Satriano Milena, Nocera Filomena, Emmi Anita, Guerriero Maria Rosaria, Novi Daniela, Pellegrini Gabriella, Alfano Maria, Wirz Erminia, Pentone Anna Cristiana, Iadicicco Immacolata, Buonoconto Anna, Melucci Emelde, Esposito Domenico, Esposito Agata, Clemente Gabriella, Spalice Giovanni, Morese Rosalba, Mannarelli Carmela, Crisci Carmen, Tedeschi Olimpia, Casadio Vitalba, Esposito Fabiana, Errichiello Anna, Mango Giuliano, Rostan Benedetta, Petti Flavia, Valentino Donatella, Rullo Claudio, Cioffi Anna Maria, Urciuolo Giulia, Cosentino Concetta, Cirsuolo Domenica Raffaella, Mascoli Rosanna, Esposito Carmine, Belardo Maria Debora, Astarita Stefania, Buglione Angela, D'angelo Anna Maria, Valentino Ghetta Maria, Graziano Paolo, Molinaro Maria, Vece Tania, De Luca Piero, Rosati Silvia, Renis Angela, Verrelli Carmela Maria, Ambrosio Donatella, Cor-

vino Immacolata, Guida Alessandra, Esposito Clementina, Mello Paola, Esposito Gilda, De Maio Angelo, Commone Anna, Di Guida Giuseppina, Palmieri Antonio, Tancredi Maria Teresa, Luciano Pasqualina, De Ponte Rosalba, Napolitano Francesca, Pumpo Anna, Russo Giovanni, Borrelli Nicola, Massimo Lucia, Simonelli Filomena, Cerone Gianpiero, Conte Maria Vitale Rosa, Cipriano Gerardo, Battista Maria Stella, De Masi Maddalena, Migaldi Paola Viscariello Marlene, Di Maio Elisabetta, Manganaro Amelia, Pugliese Anna, Salvatore Maria, Masillo Palmira, D'aniello Tiziana, Marasco Monica, Palomba Raffaele, Coronella Rosaria, Valletta Jane, Petrucci Marina, Formisano Alessandra, Natalino Daniela, Sassi Monica, Capiello Pasqua, Trapanese Raffaelina, Zullo Filomena, Rije Diego, Matrone Rosalba, Mirabella Cristina, Punzo Colomba, Mascolo Carmela, Coletta Francesca, Cerrito Antonietta, Merola Patrizia, Strocchia Carmine, Comune Virginia, Carnevale Paola, Marone Emilia, Manco Iolanda, Cimmino Concetta, Fierro Anna Maria, Cernicchiaro Caterina, D'ambrosio Michele, Migliore Rossella Patrizia, Brenca Rita, Masone Claudia, Florimonte Renata, Viola Alessandra, Miracapillo Palma, Renga Ione, Longo Francesca, Martano Giovanna, Prudente Antonietta, Minghelli Debora, Di Martino Sergio, Di Muzio Nicola, Moschella Maria Annunziata.

avv. Maria Laura Laudadio

avv. Antonia Dal Ponte

T15ABA11047 (A pagamento).

TRIBUNALE DI MILANO

Sezione lavoro

Avviso ai sensi del provvedimento del 06.07.2015 del presidente del Tribunale di Milano, nel procedimento R.G. n. 6844/2015

1. Autorità Giudiziaria innanzi alla quale si procede e numero di registro generale del ricorso: Tribunale di Milano - Sezione Lavoro R.G. n. 8644/15


2. Provvedimento fissazione udienza del 14.07.2015, Udienza cautelare del 25.08.2015, udienza di merito del 15.09.2015

3. Indicazione generica degli istanti: titolari del Diploma Magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002,

4. Indicazione dell'Amministrazione intimata: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, nonché Ufficio Scolastico Regionale del Lombardia e Ambito Territoriale Provinciale di Milano

5. Oggetto della domanda: Diritto all'inserimento dei titolari del Diploma Magistrale, conseguito entro l'a.s. 2001/2002, alla luce della sentenza del Consiglio di Stato n. 1973/2015, nella III fascia delle graduatorie permanenti (ora ad esaurimento), cioè nelle graduatorie riservate ai docenti abilitati e utilizzate per l'assunzione a tempo indeterminato sul 50% dei posti annualmente banditi dal MIUR ai sensi dell'art. 399 del Decreto legislativo 297/1994. Risarcimento dei danni in forma specifica





* 4 5 - 4 2 0 4 0 0 1 5 0 8 1 3 *

€ 4,06

